



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VI - n. 2/2011**

Publicato il 31 marzo 2011

---



# *ISVAP* (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
<b>Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011</b> Modifiche al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private .....	5
1.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	7
<b>Provvedimento n. 2875 del 9 febbraio 2011</b> Autorizzazione a Old Mutual Wealth Management Limited ed a Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A. con sede in Milano.....	9
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	11
2.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	13
2.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	103
<b>Provvedimento n. 493/PD/10 del 23 febbraio 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RIGONE Luca e conseguente cancellazione della società Rigone Assicurazioni di Rigone Luca & C. S.A.S. ....	105
<b>Provvedimento n. 496/PD/10 del 24 febbraio 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASSO Domenico e conseguente cancellazione della società GLOBAS s.a.s.....	107
<b>Provvedimento n. 561/PD/10 del 9 giugno 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Carmine GIDIULI .....	109
<b>Provvedimento n. 594/PD/10 del 13 luglio 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FOGLI Claudio .....	111
<b>Provvedimento n. 598/PD/10 del 14 luglio 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Marco SICCARDO conseguente cancellazione della società EMMELLE s.n.c. ....	113
<b>Provvedimento n. 600/PD/10 del 30 luglio 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BRESSAN Daniele e conseguente cancellazione della società BRESSAN DANIELE s.a.s. ....	115
<b>Provvedimento n. 612/PD/10 del 23 settembre 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Giovanni CAPOSTAGNO e conseguente cancellazione della società CAPOSTAGNO Assicurazioni s.n.c. ....	117
<b>Provvedimento n. 620/PD/10 del 28 ottobre 2010</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FINOCCHIO Massimo.....	119

	<b>Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario</b> .....	121
2.3	<b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	125
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 36095 del 13/12/2010 .....	127
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 398 del 18/01/2011.....	138
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 419 del 18/01/2011.....	146
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 735 del 26/01/2011.....	155
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 736 del 26/01/2011.....	163
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 885 del 31/01/2011.....	172
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 900 del 01/02/2011.....	180
3.	<b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	183
	<b>3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b> .....	185
4.	<b>PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)</b> .....	187
	<b>Parere del 21 dicembre 2010</b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Intesa SanPaolo s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249.....	189
	<b>Parere dell'8 febbraio 2011</b> Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A. ....	192
5.	<b>ALTRE NOTIZIE</b> .....	195
	<b>5.1 AVVISI E COMUNICATI</b> .....	197
	<b>5.2 MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	201
	Aumento del capitale sociale di AVIPOP Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano .....	201
	Aumento del capitale sociale di AVIPOP Vita S.p.A., con sede in Milano.....	201
	Aumento del capitale sociale di Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma .....	201
	<b>5.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b> .....	202
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le	

	società Baloise-Europe Vie S.A. e Baloise Vie Luxembourg S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo. ....	202
5.4	<i>CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i> .....	202
5.5	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> .....	204
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ....	204





1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

---



Provvedimento n. 2880 del 25 febbraio 2011

**Modifiche al regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.**

## L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**RITENUTA** la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**adotta il seguente:**

## PROVVEDIMENTO

### Art. 1

**(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)**

1. All'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, alla lettera g) le parole *“ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36.”* sono sostituite dalle parole: *“ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36, nonché, ai fini della predisposizione della documentazione informativa precontrattuale dei prodotti caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto, delle disposizioni della medesima circolare relative alla documentazione informativa precontrattuale delle assicurazioni di ramo III e V”.*

### Art. 2

**(Pubblicazione)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

**Art. 3**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

---





Provvedimento n. 2875 del 9 febbraio 2011

**Autorizzazione a Old Mutual Wealth Management Limited ed a Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A., con sede in Milano.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

**VISTO** il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTA** la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

**VISTE** le istanze del 7 ottobre 2010, integrate da ultimo il successivo 28 dicembre 2010, con le quali Old Mutual Wealth Management Limited e Skandia Life Assurance (Holdings) Limited hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A., rispettivamente, il controllo ed una partecipazione pari al 46,68% di Skandia Vita S.p.A.;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n.186, della comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3 nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'8 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

**Dispone**

Old Mutual Wealth Management Limited e Skandia Life Assurance (Holdings) Limited, entrambe con sede in Southampton (Regno Unito), sono autorizzate ad assumere, per il tramite di Skandia Link de Seguros y Reaseguros S. A. con sede in Madrid (Spagna), rispettivamente, il controllo ed una partecipazione superiore al 30% in Skandia Vita S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

---



**ORDINANZA N. 364/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma Sanzionatoria      art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 365/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 366/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 367/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 368/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 369/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 370/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 371/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 372/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 373/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).



**ORDINANZA N. 374/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 375/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 376/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 377/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 378/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 379/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 380/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 382/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 383/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 384/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 385/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario           Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 386/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario           UGF Assicurazioni S.p.A.  
                              (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 387/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario           Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 388/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario           Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                  art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione     euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 389/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 390/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 391/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 392/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 393/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 394/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall'art. 5 della l. 57/2001 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 3, comma 10, lettera b), punto 1, del d.l. 857/1976.
Importo sanzione	euro 18.075,50 (diciottomilasettantacinque/50).

**ORDINANZA N. 395/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 396/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 397/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 398/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 399/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 400/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 401/11 DEL 1° FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 402/11 DEL 7 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Previdas - Società di Previdenza Assicurativa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Enrico Ricci, presso il domicilio in Paderno Dugnano (MI).
Violazione	art. 308 del d.lgs. 209/2005 - abuso di denominazione assicurativa.
Norma Sanzionatoria	art. 308, comma 4, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 403/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 404/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Itas Mutua S.p.A., con sede in Trento.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 405/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 407/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Mondial Assistance Italia S.p.A.), con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 408/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Nigro Santo, presso la residenza in Dipignano (CS).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle disposizioni normative nonché delle istruzioni impartite dalla compagnia sull'assunzione dei contratti r.c. auto.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,66 (seimilaseicentosessantasei/66).

**ORDINANZA N. 409/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 411/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 412/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 413/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 414/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 415/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 416/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 417/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 418/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 419/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 15.132,08 (quindicimilacentotrentadue/08).

**ORDINANZA N. 420/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 421/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 422/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 423/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 425/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 426/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 427/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 428/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 80 del d.lgs. 209/2005 - omessa comunicazione preventiva all'ISVAP dell'intenzione di assumere il controllo di n. 2 società estere di nuova costituzione.  
Norma art. 311, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 429/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 430/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 431/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

**ORDINANZA N. 432/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 433/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 434/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 435/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione              artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 438/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Luigi Di Baldanza & C. s.a.s., con sede in Calenzano (FI).  
Violazione              combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - omessa apertura del conto corrente separato.  
Norma Sanzionatoria      art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 439/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 440/11 DEL 9 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 441/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Mattioli Gianna, presso il domicilio in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancata osservanza degli obblighi di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 442/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A.  
(già L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.), con sede in Trieste.  
Violazione circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 - inadeguatezza del sistema dei controlli interni.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 443/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Origlio Roberto Giuliano, presso la residenza in Tremestieri Etneo (CT).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. n. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie (rilevate in un numero complessivo di 54 occasioni):  
- mancata osservanza degli obblighi di separazione patrimoniale;  
- mancata osservanza delle regole di comportamento.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 179.999,82 (centosettantanovemilanovecentonovantanove/82).

**ORDINANZA N. 444/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Gidiuli Carmine, presso la residenza in Parma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. n. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - inosservanza delle regole di comportamento per aver rilasciato, in assenza di mandato agenziale da parte di Quixa S.p.A., preventivi su carta intestata della predetta compagnia, riportanti un importo di premio palesemente contraffatto nonché difforme rispetto a quanto effettivamente indicato nel preventivo ufficiale di Quixa medesima.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 445/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Cafiero Sabina, presso la residenza in Portici (NA).  
Violazione                combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. n. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - inosservanza delle regole di comportamento per aver svolto attività di intermediazione non autorizzata in assenza di mandato agenziale da parte di Faro Assicurazioni, predisponendo polizze auto rischi diversi e rilasciando certificati assicurativi su prestampati falsi recanti il marchio Faro.  
Norma                     art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 446/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione                circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002 - destinazione a copertura delle riserve di titoli azionari emessi da un soggetto non appartenente alla zona A.  
Norma                     art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 447/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                art. 27 del d.lgs. 175/1995 - destinazione a copertura delle riserve tecniche di attivi non in possesso dei requisiti di sicurezza, redditività e liquidità.  
Norma                     art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 448/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            BNL Vita S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione                art. 9, comma 3, del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 - mancata indicazione, nel commento alla relazione semestrale al 30 giugno 2009, del prevedibile ammontare degli elementi costitutivi del margine di solvibilità alla chiusura dell'esercizio.  
Norma                     art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione        euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 449/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario BCC Assicurazioni S.p.A.  
(già C.I.R.A. S.p.A.), con sede in Milano.

Violazione art. 27 del d.lgs. 175/1995 - destinazione a copertura delle riserve tecniche di attivi non in possesso dei requisiti di sicurezza, redditività e liquidità.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 450/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Uniqa Previdenza S.p.A., con sede in Milano.

Violazione circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002, come modificata dal provvedimento ISVAP n. 2530 del 3 luglio 2007 (art. 7), in relazione alle seguenti fattispecie:  
- superamento, per gli investimenti in parti di OICR, del limite del 5% del valore corrente del fondo, nonché per i fondi interni assicurativi;  
- mancato rispetto del divieto di investire in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 20% delle attività, in parti di altri OICR.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 451/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Masiani Federico, presso la residenza in Pistoia.

Violazione combinato disposto degli artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - omessa comunicazione all'Autorità della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 452/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Italian Brokers For Insurance Società a Responsabilità Limitata, con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 308 del d.lgs. 209/2005 e 3 del regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 - abuso di denominazione assicurativa.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,66 (seimilaseicentossessantasei/66).



**ORDINANZA N. 453/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Bognini Leonardo e Talini Meri s.n.c., in persona del liquidatore Conti Stefano, con studio in Prato.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. n. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie (rilevate in un numero complessivo di 56 occasioni): - mancata osservanza degli obblighi di separazione patrimoniale e delle regole in materia di modalità di incasso dei premi; - mancata osservanza delle regole di comportamento nei confronti della clientela.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 124.444,32 (centoventiquattromilaquattrocentoquarantaquattro/32).

**ORDINANZA N. 454/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Axa MPS Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 14 del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 (art. 1); provvedimento ISVAP n. 297 del 19 luglio 1996 (art. 7), in relazione alle seguenti fattispecie: - omessa rappresentazione nel bilancio dell'esercizio 2008 delle poste attive e passive relative a due fondi pensione chiusi; - errata classificazione di titoli obbligazionari, destinati a copertura delle riserve tecniche al 31 dicembre 2008 ed al 30 giugno 2009; - omessa segnalazione di cinque titoli strutturati nella comunicazione sulle posizioni aperte in strumenti finanziari derivati al II trimestre 2009.
Norma Sanzionatoria	art. 310, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 12.000,00 (dodicimila/00).

**ORDINANZA N. 455/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 456/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 457/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 458/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacenti/00).

**ORDINANZA N. 459/11 DEL 14 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacenti/00).

**ORDINANZA N. 460/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 461/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentoseventanta/00).

**ORDINANZA N. 462/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 463/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 464/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 465/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 466/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 468/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 469/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 470/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 471/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 472/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 473/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 474/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 475/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 476/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 477/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 478/11 DEL 15 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 479/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Poste Vita S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 480/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Poste Vita S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 481/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Poste Vita S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 484/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 485/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 486/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 487/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 488/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 489/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 490/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 491/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario De Leo Angelo, presso la residenza in Mercato San Severino (SA).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 (accertamenti ispettivi svolti presso un'agenzia di Salerno per la quale il sig. De Leo ha prestato la propria collaborazione) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).



**ORDINANZA N. 492/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario De Feo Maria Rosaria, presso la residenza in Pellezzano (SA).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 (accertamenti ispettivi svolti presso un'agenzia di Salerno per la quale la sig.ra De Feo ha prestato la propria collaborazione) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 493/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Argenziano Assicurazioni s.r.l., con sede in Lioni (AV).  
Violazione artt. 191 del d.lgs. 209/2005, 42, comma 1, e 17, comma 2, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 (accertamenti ispettivi svolti presso la sede sociale dell'impresa) - non adeguata formazione professionale di tre dipendenti adibiti all'attività di intermediazione assicurativa.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 494/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 495/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 496/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 497/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.666,67 (duemilaseicentosestasei/67).

**ORDINANZA N. 498/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 499/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 500/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 501/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.,  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 502/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 503/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 504/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 505/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 506/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

**ORDINANZA N. 507/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 508/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 509/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 510/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 511/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 512/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 513/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 514/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 515/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 516/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 517/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni della ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.666,67 (duemilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 518/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 519/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
(già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 521/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 522/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 13.490,57 (tredicimilaquattrocentonovanta/57).

**ORDINANZA N. 523/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Pensiero Antonio, residente in Formia (LT).

Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ISVAP della cessazione di un rapporto di collaborazione.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 524/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ISVAP della modifica della ragione sociale e del trasferimento della sede legale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 525/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Giuliani Massimiliano, presso la residenza in Poggio Nativo (RI).  
Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di n. 5 contraenti;  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 526/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 527/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 305, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - assunzione di contratti intermediati da un soggetto non iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi.  
Norma art. 305, comma 4, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).



**ORDINANZA N. 528/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Mizar International Insurance Brokers s.r.l., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 4, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancata evidenziazione sul modello 7B rilasciato unitamente ad una polizza r.c. auto, dei relativi livelli provvigionali.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 529/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Argenziano Assicurazioni S.p.A., con sede in Lioni (AV)  
Nacchia Salvatore, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Nocera Inferiore (SA) (in concorso).  
Violazione art. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di un collaboratore in assenza della preventiva iscrizione al RUI.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 530/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 531/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.422,64 (seimilaquattrocentoventidue/64).

**ORDINANZA N. 532/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 533/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 534/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Uniqa Intermediazioni s.r.l., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ISVAP della cessazione di un rapporto di collaborazione.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 535/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Studio Gestione Rischi Insurance Brokers s.r.l., nella persona del liquidatore Tranchida Antonino, residente in Mazara del Vallo (TP).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 536/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2009.  
Norma Sanzionatoria        art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 537/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2009.  
Norma Sanzionatoria        art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 538/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Siat S.p.A., con sede in Genova.  
Violazione              art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2009.  
Norma Sanzionatoria        art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 539/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Dialogo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2009.  
Norma Sanzionatoria        art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 540/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2009.  
Norma Sanzionatoria        art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 541/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 542/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 543/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 544/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 545/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 546/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 547/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 548/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 549/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 550/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 551/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 552/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 553/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 554/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 555/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Tollis Claudio, residente in La Maddalena (SS).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, degli artt. 120, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 57, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 24 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - gravi irregolarità di gestione nell'emissione di polizze per n. 131 illeciti; - mancato adempimento all'obbligo di conservazione della documentazione concernente l'attività svolta per n. 3 illeciti; - utilizzo della collaborazione, nell'attività di intermediazione, di due soggetti non iscritti al RUI.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 456.666,67 (quattrocentocinquantaseimilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 556/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 557/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 558/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 559/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 560/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 561/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 562/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 563/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).



**ORDINANZA N. 564/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 565/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 566/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 568/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 569/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 570/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinquantotto/00).

**ORDINANZA N. 571/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 572/11 DEL 17 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ronga Daniele, residente in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 573/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 574/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 575/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 576/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 577/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 578/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 579/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 580/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 582/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 583/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 584/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 585/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 586/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 587/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 588/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 589/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 590/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall'art. 5 della l. 57/2001 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione della domanda di integrazione degli elementi mancanti nella richiesta di risarcimento.  
Norma art. 3, comma 10, lettera a), del d.l. 857/1976.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.032,00 (milletrentadue/00).

**ORDINANZA N. 591/11 DEL 21 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 592/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario De Laurentiis Giacomo, presso la residenza in Formello (RM).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di comportamento per la registrazione non regolare e diligente dell'incasso di n. 10 polizze intermedie.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 36.666,63 (trentaseimilaseicentosessantasei/63).

**ORDINANZA N. 593/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 594/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 595/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 596/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 597/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 598/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 599/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 600/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 601/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).



**ORDINANZA N. 602/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 603/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 16 attestazioni sullo stato del rischio relative ad una polizza a libro matricola.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

**ORDINANZA N. 604/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.267,92 (settemiladuecentosessantasette/92).

**ORDINANZA N. 605/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alico Italia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 606/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 607/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 608/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 8 polizze r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 24.000,00 (ventiquattromila/00).

**ORDINANZA N. 609/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 610/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 611/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 612/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 613/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 614/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 615/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 616/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

**ORDINANZA N. 617/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 618/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Assiconsul s.a.s., con sede in Treviso.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per le seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento, per non aver provveduto, secondo diligenza, alla registrazione e contabilizzazione di n. 7 titoli intermediati.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 26.666,64 (ventiseimilaseicentosessantasei/64).

**ORDINANZA N. 619/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 620/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 621/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 622/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 623/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 624/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 625/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 626/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 627/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Andrea Fisiero s.r.l., con sede in Abano Terme (PD).  
Violazione art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell'ISVAP.  
Norma art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 628/11 DEL 22 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 630/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 631/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 632/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 633/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 634/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 635/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 639/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Unib s.a.s. di Cozzo Giuseppe e C., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 640/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 641/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).



**ORDINANZA N. 642/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 643/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinquantotto/00).

**ORDINANZA N. 644/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 645/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 646/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 647/11 DEL 23 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 648/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
(già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 649/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
(già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 650/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 651/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Vignoni Andrea, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 652/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 653/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 656/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 657/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 659/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 660/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 661/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 662/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A.  
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 663/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 664/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 665/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 666/11 DEL 24 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 668/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 669/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 23, comma 3, del regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 - mancato adeguamento, entro l'anno di iscrizione all'albo gruppi, degli statuti di due società non assicurative strumentali.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 670/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Andreose Gino, presso la residenza in Este (PD).  
Violazione combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione all'ISVAP della cessazione di un rapporto di collaborazione.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 671/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 672/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 673/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 675/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 676/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 679/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Agenzia Benlodi Assicurazioni, con sede in Mantova Manzo Gianni, residente in Mantova (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 6, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa tramite addetto non iscritto al RUI ed operante al di fuori dei locali agenziali.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 681/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	S.I.P.A. s.r.l., con sede in Torino Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (in solido).
Violazione	artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto, per n. 6 posizioni di danno r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettere a), b), d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 12.120,00 (dodicimilacentoveventi/00).

**ORDINANZA N. 682/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).



**ORDINANZA N. 683/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 684/11 DEL 25 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia  
(già Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia), con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 685/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma                    art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 686/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma                    art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 687/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma                    art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione      euro 53.333,00 (cinquantatremilatrecentotrentatre/00).

**ORDINANZA N. 688/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3 del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 689/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 690/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 691/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 692/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 693/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 694/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 695/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 696/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 697/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

**ORDINANZA N. 698/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 699/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 700/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 701/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Bressan Daniele s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Bressan Daniele, presso la residenza in Udine.  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 44 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 52 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancata registrazione dei premi incassati dalla clientela in n. 4 occasioni;  
- mancata informativa precontrattuale in occasione della stipula di n. 2 contratti.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 18.666,65 (diciottomilaseicentossessantasei/65).

**ORDINANZA N. 702/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 703/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.  
Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 704/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 18.863,53 (diciottomilaottocentosessantatre/53).

**ORDINANZA N. 705/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 706/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 707/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 708/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 709/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

**ORDINANZA N. 710/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

**ORDINANZA N. 711/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 712/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 713/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	UGF Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 714/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	D'Astore Giuseppe & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore D'Astore Giuseppe, presso la residenza in Lazise (VR).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47, comma 3, del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - omessa trasmissione a due agenzie per le quale vi era un rapporto di collaborazione delle registrazioni d'incasso relative a n. 33 premi pagati dalla clientela; - omessa consegna ai contraenti di n. 3 originali di polizza a fronte dell'incasso dei relativi premi.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 39.999,96 (trentanovemilanovecentonovantanove/96).

**ORDINANZA N. 715/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 716/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 717/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).



**ORDINANZA N. 718/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 719/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 720/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 721/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 722/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.  
Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 723/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 725/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 726/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 727/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 728/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 729/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 730/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 731/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 732/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 733/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 734/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 735/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione combinato disposto degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 - mancato riconoscimento, ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione r.c. auto, delle condizioni di premio e tariffarie indicate nel preventivo gratuito personalizzato.  
Norma art. 313 del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 736/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 738/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 739/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sartori Vittorino Michele, residente in Piazzola sul Brenta (PD).  
Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e degli artt. 183 del d.lgs. n. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di comportamento di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti in n. 6 occasioni.  
Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 23.333,31 (ventitremilatrecentotrentatre/31).

**ORDINANZA N. 740/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 741/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 742/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 743/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 744/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 745/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 746/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 747/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 748/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 749/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 750/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 752/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione             artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 753/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.  
Violazione             art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria     art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione     euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 754/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 - mancato riconoscimento, ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione r.c. auto, delle condizioni di premio e tariffarie indicate in un preventivo gratuito personalizzato.
Norma Sanzionatoria	art. 313 del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 755/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 756/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 757/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 758/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario	Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).



**ORDINANZA N. 759/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 760/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 761/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.  
Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 762/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Genertel S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 763/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma Sanzionatoria      art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 764/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 765/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 766/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 767/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 768/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 769/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 770/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 771/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentose settanta/00).

**ORDINANZA N. 772/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.  
Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 773/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 774/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 775/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 776/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Augusta Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 777/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 778/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.  
Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 779/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario UGF Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.  
Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.  
Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 780/11 DEL 28 FEBBRAIO 2011**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).



## 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

---





Provvedimento n. 493/PD/10 del 23 febbraio 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. RIGONE Luca e conseguente cancellazione della società Rigone Assicurazioni di Rigone Luca & C. S.A.S.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RIGONE Luca del 6 luglio 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 30 settembre 2009;

**VISTA** la comunicazione del 6 luglio 2009 - ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla RIGONE ASSICURAZIONI DI RIGONE LUCA & c. S.A.S. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. RIGONE Luca, ritualmente notificata in data 30 settembre 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 1341/II del predetto Collegio – Sezione II - assunta nell'adunanza del 19 gennaio 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. RIGONE Luca;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla RIGONE ASSICURAZIONI DI RIGONE LUCA & c. S.A.S. di cui il sig. RIGONE Luca è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. RIGONE Luca, nato a Pontremoli (MS) il 25 agosto 1960, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione RIGONE ASSICURAZIONI DI RIGONE LUCA & c. S.A.S. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 496/PD/10 del 24 febbraio 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASSO Domenico e conseguente cancellazione della società GLOBAS s.a.s.**

### L'ISVAP

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BASSO Domenico del 9 luglio 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 30 settembre 2009;

**VISTA** la comunicazione del 9 luglio 2009 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla GLOBAS s.a.s. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. BASSO Domenico e ritualmente notificato in data 15 luglio 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 1335/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 14 gennaio 2010 le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BASSO Domenico;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla GLOBAS s.a.s., di cui il sig. BASSO Domenico è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BASSO Domenico, nato a Napoli il 18 gennaio 1934, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione GLOBAS s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 561/PD/10 del 9 giugno 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Carmine GIDIULI**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Carmine GIDIULI del 7 ottobre 2009, notificato all'interessato in data 17 dicembre 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 1374/II del predetto Collegio - Sezione II assunta nell'adunanza del 15 aprile 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Carmine GIDIULI;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) e 47, comma 1, lettera d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006,

**DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Carmine GIDIULI, nato a Foggia il 20 maggio 1976, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 594/PD/10 del 13 luglio 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FOGLI Claudio**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FOGLI Claudio del 30 luglio 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 2 dicembre 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 1399/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 9 giugno 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FOGLI Claudio;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 4) e 5), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FOGLI Claudio, nato a Livorno (LI) il 26/11/1936, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessata ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 598/PD/10 del 14 luglio 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Marco SICCARDO conseguente cancellazione della società EMMELLE s.n.c.**

### L'ISVAP

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Marco SICCARDO del 14 maggio 2009, notificato tramite ufficiale giudiziario ex art. 143 c.p.c. il 20 gennaio 2010;

**VISTA** la comunicazione del 14 maggio 2009 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla EMMELLE s.n.c. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. Marco SICCARDO, notificato tramite ufficiale giudiziario ex art. 143 c.p.c. il 20 gennaio 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1396/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 3 giugno 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione Marco SICCARDO;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lett. a), punto 4); 54; e 47, comma 1, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla EMMELLE s.n.c., di cui il sig. Marco SICCARDO è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Marco SICCARDO, nato a Cagliari il 15/2/1967 della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione EMMELLE s.n.c. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 600/PD/10 del 30 luglio 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BRESSAN Daniele e conseguente cancellazione della società Bressan Daniele s.a.s.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed in particolare l'articolo 12 recante la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti disciplinari per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BRESSAN Daniele del 29 ottobre 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 4 marzo 2010;

**VISTA** la comunicazione del 29 ottobre 2009 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla società BRESSAN DANIELE SAS dell'atto di contestazione nei confronti del sig. BRESSAN Daniele, ritualmente notificato in data 4 marzo 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1406/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza del 21 giugno 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BRESSAN Daniele;

**RITENUTO** che, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data del 31 dicembre 2006, gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento configurano fatti di particolare gravità

**RITENUTO** che, relativamente ai fatti commessi successivamente alla data del 31 dicembre 2006, gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) e 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla società BRESSAN Daniele SAS, di cui il sig. BRESSAN Daniele è stato responsabile dell’attività di intermediazione e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare previste dall’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. BRESSAN Daniele, nato a Gorizia (GO) il 3 agosto 1969, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d’intermediazione BRESSAN Daniele SAS dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 612/PD/10 del 23 settembre 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. Giovanni Capostagno e conseguente cancellazione della società Capostagno Assicurazioni s.n.c.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. Giovanni CAPOSTAGNO dell'8 aprile 2010, regolarmente notificato il 14 aprile 2010;

**VISTA** la comunicazione dell'8 aprile 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Capostagno Assicurazioni s.n.c dell'atto di contestazione nei confronti del sig. Giovanni Capostagno, regolarmente notificata il 14 aprile 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1408/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 5 luglio 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione Giovanni Capostagno;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lett. a), punti 2), 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla CAPOSTAGNO Assicurazioni s.n.c. di cui il sig. Giovanni CAPOSTAGNO è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. Giovanni CAPOSTAGNO, nato ad Agrigento il 13/4/1950 della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione CAPOSTAGNO Assicurazioni s.n.c. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 620/PD/10 del 28 ottobre 2010

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FINOCCHIO Massimo**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FINOCCHIO Massimo del 21 dicembre 2009, ritualmente notificato all'interessato in data 5 febbraio 2009;

**VISTA** la deliberazione n. 1414/ del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 15 settembre 2010, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FINOCCHIO Massimo;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a) punti 2), 3), 4) e 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FINOCCHIO Massimo, nato a Milano il 20/10/1958, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTO** il ricorso proposto da Roberto Silenzi contro l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento ISVAP n.00384/PD/09 del 27 luglio 2009;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modifiche;

**VISTO** il R.D. 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la legge 21 luglio 2000, n. 205; **VISTI** gli atti di istruttoria;

**UDITO** il Consiglio di Stato il cui parere di merito n.00782/2010 emesso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 12 maggio 2010 forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

**SU PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità al citato parere del Consiglio di Stato;

**DECRETA**

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Roberto Silenzi, di cui alle premesse, è respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**Sezione Prima Adunanza di Sezione del 12 maggio 2010**

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Silenzi Roberto contro l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo-ISVAP. Cancellazione dal Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI).

## LA SEZIONE

**VISTA** la relazione prot n. 0002795-5.1.19 del 15 febbraio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo — ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

**ESAMINATI** gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. omissis;

## PREMESSO

Riferisce l'Amministrazione che la vicenda trae origine da una nota del 20 agosto 2008 con la quale la Duomo Uni One Assicurazioni Spa trasmetteva all'Isvap la documentazione concernente la revoca per giusta causa dal mandato agenziale conferito per la zona di Montegranaro alla Silenzi Agenzia Assicurazioni sas di Silenzi Roberto & C., della quale il medesimo Sig. Silenzi era responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Tale revoca era stata motivata da alcune irregolarità emerse nel corso di verifiche amministrative condotte dagli incaricati della Duomo Assicurazioni in data 15 novembre 2007 e durante le operazioni di riconsegna svoltesi nel periodo ricompreso fra il 19 novembre 2007 e 19 dicembre 2007.

All'esito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia adottava la deliberazione n. 1244/11 recante l'avviso dell'irrogazione nei confronti del Sig. Silenzi della sanzione disciplinare della radiazione e della cancellazione della Silenzi Agenzia Assicurazioni sas dal RUI.

Con provvedimento Isvap n. 00384/PD/09 del 27 luglio 2009 il Presidente dell'Isvap, condividendo la valutazione del predetto Collegio di Garanzia, disponeva nei confronti del Sig. Silenzi l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione e nei confronti della Silenzi Agenzia Assicurazioni sas la cancellazione dal RUI.

Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso al Capo dello Stato chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, in via principale l'annullamento e/o la revoca del provvedimento citato, in via graduata la riforma del medesimo con l'applicazione della sanzione della sola censura ed in via ulteriormente graduata la radiazione limitatamente alle sezioni A e B del RUI, rimanendo ferma e operante la sua iscrizione nella sezione E del predetto RUI.

## CONSIDERATO

Il ricorrente — che non nega la condotta appropriativa, lesiva dell'obbligo di rimessa dei premi - lamenta la violazione dell'art. 329 del d. lgs. n. 209/2005 che prevede l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione esclusivamente "per fatti di eccezionale gravità", che non ricorrerebbero nel caso di specie. In particolare — secondo l'interessato - la compagnia mandante "non ha in termini di economia, perso alcunché, atteso che l'importo corrispondente al mancato versamento di somme percepite a titolo di premi assicurativi è garantito dal Fondo di Garanzia Collettiva Agenti Duomo .... che copre le obbligazioni debitorie derivanti da fatti od omissioni professionali degli agenti nei confronti della compagnia". Il motivo è infondato.

Come osservato anche recentemente da questa Sezione (parere n. 200903968 del 31 marzo 2010) alla stregua della giurisprudenza amministrativa, il comportamento di colui che ha trattenuto i premi riscossi, anziché versarli secondo il regime pubblicistico che li concerne, non è giustificabile per alcuna ragione, in quanto tali premi costituiscono somme non disponibili, a destinazione vincolata e che, per il particolare regime pubblicistico che le contraddistingue, non possono essere distratte da tale destinazione.

E' stato inoltre considerato che la garanzia di affidabilità richiesta all'agente di assicurazione consiste, in primo luogo, nella capacità di assolvere ai propri obblighi, ed in particolare a quelli che attengono al deposito ed alla gestione di denaro altrui. In tale quadro, la diligenza richiesta all'agente non è limitata alla mera assenza di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente, o comunque a trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario, ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita consegna delle suddette somme agli aventi diritto (Cons. Stato, Sez. VI, 2278/2008).

Quanto al dedotto eccessivo rigore della sanzione comminata, e alla richiesta che la sanzione della radiazione sia sostituita una più lieve, occorre rilevare che, in questa sede, il riscontro di legittimità è limitato alla verifica della correttezza del procedimento seguito e della completezza e logicità delle valutazioni compiute, mentre - di norma - non si estende al riscontro dell'opportunità della scelta dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 2278/2008), fatto salvo il caso di manifesta illogicità che qui non sussiste. In questo senso - come ricorda l'Istituto alla stregua della giurisprudenza - nell'ambito del procedimento disciplinare va riconosciuta alla pubblica Amministrazione un'ampia discrezionalità relativamente alla valutazione della gravità delle infrazioni addebitate ed alla scelta delle sanzioni da comminare, così che, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, non è possibile sostituirsi agli organi amministrativi nella valutazione di fatti contestati.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

**P.Q.M.**

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.



## 2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI

---



Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 36095 del 13/12/2010

**Sentenza**

sul ricorso n. 1116 del 2010, proposto da Accardo Giovanna e Cotena Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. omissis, per il presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma, alla via omissis, presso lo studio dell'avv. omissis

**contro**

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura dello stesso Istituto, in Roma, alla via del Quirinale n. 21

per l'annullamento

- dell'ordinanza del Presidente dell'ISVAP n. 4782/09, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 140.025,20 a titolo di sanzioni amministrative per presunte violazioni in materia di attività di agenti di assicurazione, oltre spese ed accessori;
- del preteso atto di contestazione n. 2369/09/SIP/005 del 6 maggio 2009;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.; - dell'ordinanza del Presidente dell'ISVAP n. 4782/09, con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 140.025,20 a titolo di sanzioni amministrative per presunte violazioni in materia di attività di agenti di assicurazione, oltre spese ed accessori;
- del preteso atto di contestazione n. 2369/09/SIP/005 del 6 maggio 2009;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto intimato;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### Fatto

Precisano in primo luogo i ricorrenti che le sanzioni nei confronti dei medesimi irrogate da ISVAP riguardano i seguenti illeciti:

a. violazione dell'art. 109, commi 4 e 6, del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per la mancata sottoscrizione di lettere di collaborazione ai subagenti Cotena Andrea ed Ariante Erika Stefania e la mancata comunicazione alla Compagnia mandante (Vittoria Assicurazioni S.p.A.) del rapporto di collaborazione con questi ultimi instaurato (4 violazioni);

b. violazione dell'art. 120 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per non aver fornito all'assicurato la documentazione informativa costituita dai modelli 7A e 7B (21 violazioni);

c. violazione dell'art. 120 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per la mancata redazione del questionario sull'adeguatezza in occasione della stipula di 73 contratti (73 violazioni);

d. violazione dell'art. 183 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per aver ricevuto contante a titolo di pagamento dei premi fuori dai casi consentiti dalla legge in occasione di 38 contratti (38 violazioni);

e. violazione dell'art. 183 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 47, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per non aver realizzato una gestione prudente in relazione a 3 contratti, avendo indicato come data di copertura assicurativa la data di registrazione nel giornale di cassa del bonifico bancario ricevuto e non quella dell'effettivo pagamento da parte dell'assicurato (3 violazioni);

f. violazione dell'art. 183 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 47, comma 1, lett. b), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 per non aver seguito le istruzioni della Compagnia mandante sulla pubblicità degli avvisi importanti alla clientela (unica violazione).

Per ognuna delle anzidette violazioni ISVAP applicava la sanzione minima di € 1.000,00: per l'effetto pervenendosi all'ammontare complessivo della sanzione come sopra impugnata dagli odierni ricorrenti.

Gli addebiti a questi ultimi imputati concernono l'attività dagli interessati svolta quali agenti di assicurazione (responsabili dell'attività di intermediazione esercitata dalla "Cotena e Accardo di Salvatore Cotena e Giovanna Accardo s.n.c., con sede in Napoli); e sono stati formulati in esito ad accertamenti ispettivi condotti dall'Istituto di vigilanza nei giorni 1-4 settembre 2008.

Questi i motivi di ricorso:

1) Violazione dell'art. 326 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 1 del



15 marzo 2006 sul procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie in relazione alla mancata preventiva contestazione, ovvero alla nullità assoluta di questa o della relativa notifica, con estensione degli effetti di tale nullità all'ordinanza successiva; decadenza del potere di accertare la violazione e di sanzionarla e correlativa estinzione della stessa e delle connesse obbligazioni pecuniarie in applicazione delle citate norme legislative e regolamentari sullo specifico procedimento e di quelle generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 689/1981 (art. 14, comma 2).

Assumono in primo luogo i ricorrenti di non aver ricevuto, pur essendo stati identificati quali responsabili dei presunti illeciti, la preventiva comunicazione degli addebiti nei confronti dei medesimi mossi dall'Istituto di vigilanza.

Tale omissione (ovvero, la nullità e/o l'inefficacia della contestazione) riverbererebbe valenza inficiante sui successivi atti della procedura, nonché sulla stessa (conclusiva) irrogazione delle anzidette sanzioni.

- 2) Violazione dell'art. 326 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 3 del Regolamento ISVAP 1/2006 recanti la disciplina del procedimento sanzionatorio, in relazione all'inosservanza del termine perentorio di 120 giorni dall'accertamento della violazione. Nullità della contestazione, ove validamente intervenuta il 6-11 maggio 2009. Conseguenziale nullità derivata dell'ordinanza-ingiunzione notificata il 24 novembre 2009. Decadenza dal potere di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni. Estinzione degli illeciti amministrativi e delle conseguenti obbligazioni pecuniarie.

Anche a voler dato atto della validità ed efficacia della contestazione in data 6-11 maggio 2009, parte ricorrente denuncia l'intempestività di tale atto, in quanto posto in essere successivamente allo spirare del termine di 120 giorni di cui alle epigrafate disposizioni (assumendosi come dies a quo di decorrenza del termine stesso l'acquisizione, alla data del 29 dicembre 2008, della relazione ispettiva relativa agli accertamenti condotti dall'Istituto di vigilanza).

Né la valutazione della portata applicativa della disposizione ex art. 326 può tenere conto dell'effettiva produzione delle conseguenze lesive della condotta, atteso che è quest'ultima, nella sua astratta idoneità a determinarle, che viene in considerazione con carattere di assorbenza; per l'effetto assumendosi che le informazioni ricevute da ISVAP il 6 aprile 2009 da parte di Vittoria Assicurazioni S.p.A. siano idonee a determinare il decorso del termine de quo.

- 3) Violazione della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto dell'applicazione delle sanzioni amministrative, in particolare sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti e sull'omissione di qualsiasi attività istruttoria. Violazione dei principi generali che regolano l'accertamento della responsabilità anche in materia di illeciti amministrativi e l'onere della relativa prova. Nullità del procedimento sanzionatorio e dell'ordinanza-ingiunzione.

Il provvedimento impugnato non reca alcuna menzione in ordine ad indagini condotte

dall'Istituto ai fini della verifica sulla sussistenza delle violazioni ascritte ai ricorrenti, risolvendosi in un acritico richiamo alle risultanze degli accertamenti ispettivi in precedenza citati.

Sarebbe stato, conseguentemente, violato l'obbligo motivazionale in quanto gli uffici di ISVAP avrebbe dovuto, secondo quanto dai ricorrenti asserito, condurre autonome indagini volte ad appurare la sussistenza/consistenza degli illeciti (avuto anche riguardo all'affermata assenza di imparzialità degli ispettori).

- 4) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, sulla sussistenza dei presupposti di fatto delle violazioni rubricate sotto la lettera a) dell'ordinanza-ingiunzione. Mancata sussistenza delle condotte sanzionabili e della loro riferibilità ai ricorrenti. Conseguenziale nullità dell'ordinanza-ingiunzione.

Quanto al merito delle contestazioni, viene in primo luogo escluso che rilevi quale violazione il preteso rapporto, non formalizzato e comunicato alla Compagnia mandante, con i subagenti Cotena Andrea e Ariante Erika Stefania (i quali, in particolare, non avrebbero mai intrattenuto attività di collaborazione con l'agenzia della quale sono responsabili gli odierni ricorrenti).

- 5) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, sulla sussistenza dei presupposti di fatto delle violazioni rubricate sotto la lettera b), del principio di irretroattività delle norme prescrittive di comportamenti la cui violazione costituisce illecito amministrativo, e della riferibilità delle violazioni a colpa dei ricorrenti. Conseguente nullità dell'ordinanza-ingiunzione e delle sanzioni dipendenti dalle dette violazioni.

Relativamente alla pretesa violazione delle norme che prescrivono agli intermediari la redazione e la consegna dei modelli 7A e 7B, assumono i ricorrenti che per 3 delle 21 violazioni opererebbe il principio di irretroattività, concernendo esse vicende anteriori all'entrata in vigore (1° luglio 2007) delle disposizioni disciplinanti l'obbligo di che trattasi, di cui al Regolamento ISVAP 5/2006.

Per le altre violazioni, i ricorrenti lamentano l'inadeguatezza della rete aziendale informatica della Compagnia assicuratrice di riferimento (Vittoria Assicurazioni), alla quale sarebbe imputabili l'impossibilità di scaricare la documentazione relativa alla modulistica in questione.

- 6) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, pretesamente violate, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto delle violazioni rubricate sotto la lettera c). Nullità dell'ordinanza-ingiunzione e delle correlative sanzioni.

Per ciò che concerne la mancata redazione del questionario sull'adeguatezza in occasione della stipula di 73 contratti, esclude parte ricorrente che le relative attività informative rivestano utilità alcuna o ragione giustificatrice nel caso di stipula di polizze (come nel caso di specie) riguardanti la R.C. auto.

In ogni caso, verrebbe in considerazione, secondo quanto sostenuto dalla parte, la non

punibilità della presunta violazione in ragione della mancanza assoluta di pregiudizio da essa riveniente nei confronti degli assicurati.

- 7) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, pretesamente violate, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto della relativa applicazione, in relazione alle violazioni rubricate sotto la lettera d) dell'ordinanza. Violazione delle norme del giusto procedimento amministrativo in relazione all'obbligo di adeguata istruttoria sui presupposti di fatto per l'adozione di atti amministrativi. Nullità dell'ordinanza e delle relative sanzioni.

Con riferimento alla violazione – parimenti argomentata da ISVAP – dell'art. 183 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 47, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, in quanto sarebbero state accettate somme in contante a titolo di pagamento dei premi fuori dai casi consentiti (per 38 contratti), i ricorrenti procedono ad un'analitica confutazione, in punto di fatto e relativamente a ciascun pagamento, del preteso illecito: assumendo, conseguentemente, che l'Istituto abbia, al riguardo, omesso di svolgere un'accurata e rigorosa istruttoria preordinata alla concreta verifica dei fatti rilevanti.

- 8) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, pretesamente violate, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle medesime, in relazione alle violazioni rubricate sotto la lettera e) dell'ordinanza. Nullità dell'ordinanza e delle relative sanzioni.

ISVAP ha, poi, imputato ai ricorrenti di non aver realizzato una gestione prudente in relazione a 3 contratti, in quanto per essi sarebbe stata indicata come data di copertura assicurativa la data di registrazione nel giornale di cassa del bonifico bancario ricevuto e non quella dell'effettivo pagamento da parte dell'assicurato.

Assumono i ricorrenti stessi, al riguardo, che le previsioni asseritamente violate (art. 183 del D.Lgs. 209/2005 ed art. 47, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5/2006) non descriverebbero in modo preciso i comportamenti vietati ed assoggettabili a sanzione: per l'effetto argomentandosi che tale specificazione sarebbe recata, unicamente, dal provvedimento gravato, con riveniente violazione del principio di necessaria previgenza della norma rispetto alla condotta che si ponga in violazione di essa.

Né i fatti al titolo di che trattasi addebitati sarebbero stati in grado di arrecare pregiudizio alla clientela, per l'effetto escludendosi la relativa punibilità.

- 9) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, legislativa e regolamentare, pretesamente violate, in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto della loro applicazione, in relazione alle violazioni rubricate sotto la lettera f). Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo in relazione all'elusione dell'obbligo di adeguata istruttoria sull'accertamento dei presupposti di fatto per l'adozione dei provvedimenti amministrativi. Nullità dell'ordinanza e della sanzione

Viene, da ultimo, imputato ai ricorrenti di non aver seguito le istruzioni della Compagnia mandante circa la pubblicità degli avvisi importanti alla clientela (relativamente ad un'unica

fattispecie), con riveniente violazione dell'art. 183 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 47, comma 1, lett. b), del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Si assume, al riguardo, che la mancata esposizione dei cartelli informativi era dovuta alla chiusura, nel corso dell'ispezione durante la quale è stata accertata la violazione de qua, dei locali dell'agenzia, peraltro in fase di smobilitazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 2010.

### **Diritto**

1. L'assorbente fondatezza del secondo degli esposti argomenti di censura consente al Collegio di dare atto della accoglibilità del gravame.

Va innanzi tutto rammentato come il suindicato motivo di ricorso abbia per oggetto l'affermata tardività della contestazione di addebiti – notificata ai ricorrenti in data 6-11 maggio 2009 – con riferimento alla prescrizione (di cui all'art. 326 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 3 del Regolamento ISVAP 1/2006) che impone l'effettuazione di tale adempimento entro un termine pari a 120 giorni.

Assume al riguardo parte ricorrente che il relativo dies a quo di decorrenza del termine stesso coinciderebbe con l'acquisizione da parte del precedente Istituto, alla data del 29 dicembre 2008, della relazione ispettiva relativa agli accertamenti condotti presso l'agenzia la cui titolarità fa capo ai ricorrenti medesimi.

- 1.1 È il caso di osservare, preliminarmente, come l'art. 326 del D.Lgs. 209/2005 abbia stabilito un termine per la contestazione delle violazioni pari a centoventi giorni decorrente dall'accertamento dell'infrazione.

L'art. 24 della legge sul risparmio ha poi:

- dichiarato applicabili ai procedimenti devoluti alle varie Autorità di vigilanza ivi indicate (Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP) "i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"; e, quanto ai procedimenti di controllo a carattere contenzioso e ai procedimenti sanzionatori, i "...principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione";
- demandato ad appositi regolamenti, da emanarsi a cura delle predette Autorità,

l'applicazione dei suddetti principi (dovendo, sul punto, rilevarsi come analoga disposizione, con specifico riguardo all'ISVAP, fosse già stata introdotta dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005);

- escluso l'applicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle predette Autorità di vigilanza dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta), prima invece ammesso, con limiti, dall'art. 326, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005;
- devoluto la cognizione dei ricorsi avverso gli atti relativi alle sanzioni amministrative emanati dalle predette autorità alla competenza funzionale del T.A.R. per il Lazio (confermata, ora, dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 135 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante Codice del processo amministrativo, alla stregua del rinvio da esso operato alle controversie di cui alla lett. l) del comma 1 del precedente art. 133).
- La disciplina procedimentale già recata dall'art. 326 del D.Lgs. 209/2005 è stata quindi completata dal Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006 (ulteriormente modificato con deliberazione n. 2466 del 24 ottobre 2006): il quale, ribaditi i termini per la notificazione dell'atto di contestazione come definiti dalla suddetta disposizione legislativa (art. 3, comma 2), ha previsto termini procedurali intermedi per:
  - la presentazione di memorie, controdeduzioni o richiesta di audizione (art. 4 comma 1: sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione)
  - la conclusione della fase istruttoria (art. 4 comma 2: novanta giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, o se siano mancate l'una e l'altra dalla scadenza del termine dei sessanta giorni)
  - l'adozione del provvedimento conclusivo (art. 5 comma 2: novanta giorni dal ricevimento della relazione del Servizio sanzioni da parte del Presidente dell'Istituto)
  - e, infine, un termine massimo per l'adozione del provvedimento conclusivo, di irrogazione della sanzione o di archiviazione (art. 5 comma 4: due anni dalla data d'avvio del procedimento, coincidente con la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni ai sensi dell'art. 3 comma 4).

1.2 Così tracciato, in sintesi, il quadro di riferimento normativo, deve rammentarsi che il termine per la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria è perentorio e ha natura decadenziale, nel senso che l'obbligazione pecuniaria relativa alla sanzione pecuniaria si estingue "per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto", ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (sull'effetto decadenziale cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 19 maggio 2004 n. 9456).

E' orientamento giurisprudenziale risalente e costante, elaborato dalla Suprema Corte, che ai fini della determinazione del dies a quo del termine ex art. 14 della legge 689/1981 debba tenersi conto anche del tempo "ragionevolmente necessario" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento

dell'infrazione e dalla redazione del successivo processo verbale (cfr. Corte Cass., Sez. II, 18 aprile 2007 n. 9311 e 5 dicembre 2006 n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005 n. 5921 e 24 novembre 2004 n. 22171; e, tra le più recenti, Sez. trib., 29 febbraio 2008 n. 5467).

A tale orientamento si è allineata anche la giurisprudenza amministrativa (nel senso che occorre "... l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta formulazione della contestazione, dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti ... [e della conseguente] ... non computabilità del tempo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, ai fini dell'acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo di una matura e legittima formulazione della contestazione" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 341 e 8 febbraio 2008 n. 420; nonché T.A.R. Lazio, sez. III, 5 dicembre 2007 n. 12490 e 25 settembre 2006 n. 9233; sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786).

E' evidente che, in funzione dell'effetto decadenziale connesso alla tardiva notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni, la determinazione del dies a quo della sua decorrenza assume rilievo essenziale e deve essere ancorata alla più rigorosa e accurata ricostruzione del momento temporale esatto nel quale possono ritenersi acquisiti tutti gli elementi conoscitivi essenziali e sufficienti per l'accertamento della condotta sanzionabile.

Tale esigenza assume maggiore pregnanza alla luce del significativo ampliamento del termine (da novanta a centoventi giorni e sino a centottanta per i soggetti residenti all'estero) introdotto dall'art. 326 del D.Lgs. 209/2005, inteso al trasparente fine di contemperare l'interesse delle società assicuratrici ad una definizione, in tempi ragionevoli, della fase preparatoria del procedimento sanzionatorio (si rammenti che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, l'avvio del procedimento coincide proprio con la notificazione dell'atto di contestazione) e quello dell'autorità di vigilanza assicurativa di poter disporre di un congruo spatium temporis in ordine all'acquisizione di tutti gli elementi fattuali e giuridici della fattispecie e alla loro valutazione ai fini del suo inquadramento in funzione della formulazione dell'atto di contestazione.

- 1.3 Il criterio che deve guidare l'accertamento in ordine alla tempestività e/o tardività della notificazione dell'atto di contestazione è costituito, dunque, dalla valutazione in senso sostanziale della sufficienza degli elementi fattuali e giuridici acquisiti, onde evitare che, mediante acquisizioni di dati già ricavabili dalla segnalazione e dalla documentazione fornita dalla società assicuratrice (o ancora, come nel caso in esame, dai rilievi conseguenti ai condotti accertamenti ispettivi), e/o ultronei, possa essere vanificata o elusa, con oggettivo surrettizio spostamento in avanti del dies a quo, la finalità perseguita dalla fissazione del termine perentorio per la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni.

In altri termini, proprio perché la fase di acquisizione di conoscenza dei dati fattuali

e giuridici è sostanzialmente libera nelle sue forme e priva delle garanzie del procedimento (che trova avvio soltanto dopo la contestazione), il presidio costituito dal rispetto del termine perentorio per la notificazione dell'atto di contestazione è affidato a una valutazione rigorosa dell'essenzialità delle acquisizioni documentali sollecitate dall'autorità di vigilanza e ispirata a un criterio di sufficienza di quelle già disponibili.

Né, considerato che la contestazione introduce un procedimento amministrativo a struttura partecipativa, il cui esito può essere rappresentato anche dalla archiviazione, può essere enfatizzata l'esigenza di una esaustiva acquisizione originaria di tutti gli elementi, anche soltanto formali e accessori, della fattispecie in astratto assoggettabile all'applicazione della sanzione.

2. Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, deve ritenersi che, nel caso di specie, già alla data di ricezione (29 dicembre 2008) della nota di Vittoria Assicurazioni S.p.A., l'Istituto disponesse di un quadro sufficiente per la ricostruzione della fattispecie, nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.

Va al riguardo osservato come, unitamente alla missiva anzidetta, siano entrati nella disponibilità del precedente Istituto i seguenti documenti:

- verbale dell'ispezione amministrativa svoltasi dal 1° al 4 dicembre 2008 con i relativi allegati su supporto informatico (floppy disk);
- la corrispondenza intercorsa con fra la suddetta Compagnia l'agenzia (i cui titolari sono gli odierni ricorrenti) dopo la suddetta ispezione (e, precisamente, la diffida al versamento del saldo di cassa al 31 dicembre 2008, pari ad € 157.738,11; il recesso per giusta causa del 15 settembre 2008; il successivo telegramma della medesima agenzia in data 22 settembre 2008);
- il verbale delle operazioni di riconsegna svoltasi dal 23 al 25 settembre 2008, con i relativi allegati su supporto informatico (floppy disk).
- Ciò che rileva è, dunque, che l'Istituto intimato sin dalla data sopra indicata (29 dicembre 2008: data di ricevimento della nota il cui contenuto è stato sopra dettagliato) era a conoscenza:
- non soltanto degli esiti dei condotti accertamenti ispettivi;
- ma anche della corrispondenza intercorsa fra l'agenzia e la Società assicuratrice alla quale quest'ultima faceva capo;

per l'effetto venendo in considerazione una piena cognizione di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti successivamente contestati agli odierni ricorrenti.

Dai rilievi che precedono consegue che, dovendosi computare il dies a quo del termine (120 giorni) per la notificazione dell'atto di contestazione dal 30 dicembre 2008 (giorno successivo al ricevimento della nota di Vittoria Assicurazioni), esso è spirato alla data del 27 aprile 2009, onde la notificazione (intervenuta in data 6-11 maggio 2009) è manifestamente tardiva.

Né a conclusioni diverse è dato pervenire ove si valorizzi (come ipotizzato nella memoria difensiva depositata da ISVAP in giudizio il 19 febbraio 2010) il fatto che l'Istituto, solo alla data dell'8 aprile 2009, ha ricevuto riscontro da Vittoria Assicurazioni in esito ad una nota a quest'ultima precedentemente inviata il precedente 9 marzo.

Con tale nota, infatti, ISVAP ha chiesto informazioni – con riferimento alla violazione dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni – in ordine al reale rischio di scopertura assicurativa in capo ai clienti che avessero regolarmente provveduto al pagamento dei premi assicurativi per effetto delle modalità di gestione del conto separato.

In esito a tale domanda, Vittoria Assicurazioni precisava (con la suindicata nota acquisita al protocollo ISVAP l'8 aprile 2009), che "la violazione di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni private non ci risulta che abbia causato nocumento agli assicurati, né che abbia determinato casi di scopertura assicurativa segnalati alla Compagnia".

Ciò osservato, l'acquisizione documentale sopra indicata con ogni evidenza non dimostra rilevanza alcuna ai fini della qualificazione dell'illecito imputato agli odierni ricorrenti (sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo), in quanto:

- non soltanto l'ipotizzata violazione dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni non ha trovato conferma alcuna nel conclusivo provvedimento irrogatorio di sanzione (nel quale non è in alcun modo evocata la presenza di illeciti riconducibili all'anzidetta disposizione);
  - ma, vieppiù, eventuali conseguenze pregiudizievoli in capo alla clientela (ipotizzate da ISVAP nella richiesta di informazioni inoltrata a Vittoria Assicurazioni), lungi dall'integrare elemento qualificante la fattispecie di illecito, avrebbero potuto, al più, diversamente accentuare la gravità della violazione al fine della graduazione della sanzione applicabile: mentre l'esistenza e consistenza dell'eventuale illecito, riguardato alla stregua dei pertinenti elementi costitutivi, accede ad una valutazione relativa alla condotta dell'agente immobiliare autonomamente suscettibile di considerazione, per la quale non occorre (fuori da quanto precedentemente indicato) indagine alcuna in ordine al verificarsi di elementi di pregiudizio nei confronti della clientela.
3. Alle condotte considerazioni – e, con esse, alla constatata tardività (rispetto al previsto termine decadenziale di giorni 120) della notificazione delle contestazioni nei confronti degli odierni ricorrenti – inevitabilmente accede l'illegittimità del procedimento e della conclusiva effusione provvedimentoale (oggetto della presente impugnativa), con la quale è stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria in precedenza indicata.

Con inevitabile assorbimento dei rimanenti profili di doglianza, la fondatezza della censura sopra esaminata consente, in accoglimento del presente mezzo di tutela, di disporre l'annullamento delle gravate determinazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti sigg.ri Accardo Giovanna e Cotena Salvatore, per € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 398 del 18/01/2011

ha pronunciato la presente

**sentenza**

sul ricorso numero di registro generale 8622 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Angelo NARDI, rappresentato e difeso dall' Avv. omissis e dall' Avv. omissis, con domicilio eletto presso lo studio dell' Avv. omissis sito in Roma, Piazza Venezia n. 11;

**contro**

- il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- l'isvap – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**nei confronti di**

Società Cattolica Di Assicurazione - Società Cooperativa;

**e con l'intervento di**

ad adiuvandum:

- Associazione "Amici Della Cattolica Assicurazione", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. omissis e dall'Avv. omissis, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. omissis sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 349;

**per l'annullamento**

- del provvedimento ISVAP del 24 settembre 2010 con il quale il predetto Istituto ha ritenuto che il ricorrente "non ha maturato le specifiche esperienze professionali richieste dal D.M. 186/97 per l'idoneità alla carica di amministratore" e di conseguenza ha ordinato al Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione di provvedere alla sostituzione del ricorrente entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento;

- di ogni altro atto, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compresa la nota ISVAP del 5 luglio 2010 n. 17/10/003313 di protocollo, con la quale l'Istituto di Vigilanza, ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità alla carica, ha chiesto ulteriore documentazione;

e con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

- dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica del 12 ottobre 2010;
- della nota dell'ISVAP del 15 ottobre 2010, che ha concesso alla Società Cattolica una proroga di 30 giorni per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti al provvedimento ISVAP del 24 settembre 2010;
- dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica del 28 ottobre 2010;

**VISTI** il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

**VISTI** gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Isvap - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTO** l'atto di intervento ad adiuvandum dell'Associazione "Amici della Cattolica Assicurazione";

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il Consigliere omissis e uditi per le parti i difensori Avv. omissis, Avv. omissis e Avv. omissis, come specificato nel verbale;

**RITENUTO** in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **Fatto**

Espone in fatto l'odierno ricorrente di essere stato eletto dall'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2010 Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione quale rappresentante della 'Lista Amici della Cattolica Assicurazione' e di aver provveduto all'inoltro della documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti per assumere la carica.

Successivamente all'inoltro, da parte della Società Cattolica di Assicurazione, della

documentazione inerente gli eletti al Consiglio di Amministrazione all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo, per le verifiche di rito, quest'ultimo, con nota del 6 luglio 2010, ha richiesto documentazione integrativa attestante il possesso, da parte del ricorrente, delle specifiche esperienze professionali richieste, per l'idoneità alla carica, dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 186 del 1997.

Riscontrata la richiesta, con la gravata nota del 24 settembre 2010 l'ISVAP ha ritenuto che il ricorrente non avesse maturato le necessarie specifiche esperienze professionali, ordinando al Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione di provvedere alla sua sostituzione nel termine di 15 giorni.

Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante norme sulla tutela del risparmio. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di presupposto, travisamento, illogicità, carenza istruttoria.
- Nel richiamare la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e dal D.M. n. 186 del 1997, sostiene parte ricorrente di aver adeguatamente comprovato il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del citato D.M., avendo egli svolto attività di insegnamento universitario in materia di Economia Politica dal 1974 al 1982 presso l'Università di Padova ed avendo svolto incarichi di direzione presso società di dimensioni analoghe a quelle della Società Cattolica di Assicurazioni.
- Contesta, quindi, il ricorrente, innanzitutto, i rilievi negativi formulati dall'ISVAP con riferimento al requisito inerente l'attività di insegnamento universitario svolta, affermando in proposito la sussistenza del carattere di continuità dello stesso e come la disciplina di riferimento dettata dal citato D.M. non richieda che l'insegnamento debba essere di ruolo, lamentando in proposito l'arbitrarietà del richiamo effettuato dall'ISVAP al D.M. n. 162 del 2000 al fine di affermare la necessità che l'insegnamento universitario sia di ruolo, evidenziando in proposito come tale disciplina si riferisca ai membri del collegio sindacale di società quotate in borsa chiamati a funzioni di controllo, come tale non applicabile ai membri del Consiglio di Amministrazione, riportandosi in proposito al dettato letterale dell'art. 3 del D.M. n. 186 del 1997, il cui chiaro tenore non consentirebbe il ricorso all'interpretazione analogica o estensiva di altre disposizioni.
- Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2006 n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private, dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante norme sulla tutela del risparmio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di presupposto, travisamento, illogicità, carenza istruttoria.

- Deduce parte ricorrente l'illegittimità del gravato provvedimento anche nella parte in cui l'ISVAP ha ritenuto che le esperienze professionali dallo stesso maturate in incarichi di direzione non rientrino tra quelle richieste dal D.M. n. 186 del 1997, non presentando le società presso le quali sono state acquisite i previsti requisiti dimensionali.
- Nel precisare che il requisito in esame è previsto in via alternativa rispetto a quello inerente l'insegnamento universitario, lamenta parte ricorrente l'assenza di un adeguato supporto motivazionale alla ritenuta non adeguatezza dimensionale delle società presso cui ha svolto la propria attività, nel dettaglio illustrando le caratteristiche e gli elementi di rilievo delle stesse cui parametrare la valutazione circa il possesso del requisito in questione.
- Si è costituito in resistenza l'intimato Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo sostenendo, con articolate controdeduzioni, l'infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.
- Ha svolto intervento ad adiuvandum l'Associazione 'Amici della Cattolica Assicurazione', che ha presentato una lista alternativa per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione, nel cui ambito è stato eletto il ricorrente, proponendo argomentazioni analoghe a quelle svolte a sostegno del ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
- Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato gli atti di convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione volti alla adozione degli atti conseguenti al gravato provvedimento dell'ISVAP, nonché la nota con cui quest'ultimo ha concesso una proroga di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti conseguenti al riscontro del mancato possesso in capo al ricorrente dei previsti requisiti di idoneità alla carica, riproponendo le considerazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, ulteriormente argomentando.
- Con ordinanza n. 4901/2010 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare degli effetti del gravato provvedimento.
- Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

### **Diritto**

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Private e di Interesse Collettivo (hic hinde ISVAP), nell'esercizio delle proprie prerogative di controllo, ha ritenuto che il ricorrente, eletto quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazioni in rappresentanza della lista 'Amici della Cattolica Assicurazioni', non abbia maturato le specifiche esperienze professionali richieste dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 186 del 1997 per l'idoneità alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ordinando alla Società Cattolica di Assicurazione di provvedere alla sua sostituzione.

Prima di procedere alla disamina delle censure ricorsuali proposte giova premettere un breve richiamo al contenuto della gravata determinazione, al fine di meglio delineare i contorni della vicenda in esame e più compiutamente definire la portata delle doglianze che alla stessa afferiscono.

In tale direzione, va precisato che l'ISVAP ha ritenuto, innanzitutto, non rientrare tra i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 186 del 1997, l'attività di insegnamento universitario svolta dal ricorrente dal 1975 al 1982 sulla base di assegni biennali rinnovabili sull'assunto che "le disposizioni del D.M. 186/97, pur non prevedendo esplicitamente che l'insegnamento universitario debba essere di ruolo, devono oggi essere interpretate alla luce della disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 che disciplina i requisiti di professionalità dei sindaci di società quotate e assicurative".

Quanto all'ulteriore requisito di professionalità indicato dal ricorrente, inerente lo svolgimento di incarichi presso determinati enti e società, l'ISVAP ha ritenuto che queste ultime non rivestissero i requisiti dimensionali richiesti dal richiamato D.M. n. 186 del 1997, concludendo, quindi, per l'assenza, in capo al ricorrente, dei necessari requisiti di professionalità richiesti per poter rivestire la carica.

Tanto premesso, viene in rilievo, nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate con il ricorso in esame, il primo ordine di argomentazioni con cui parte ricorrente contesta le motivazioni sottese alla ritenuta non conformità dell'insegnamento universitario dallo stesso espletato alle prescrizioni recate dalla normativa di riferimento, invocando, a sostegno della denunciata illegittimità della gravata determinazione, il dato letterale della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. n. 186 del 1997, che, nel non prevedere espressamente che l'insegnamento universitario debba essere di ruolo, non consentirebbe il ricorso alla diversa disciplina dettata dal D.M. n. 162 del 2000 al fine di integrarne la portata, per l'effetto dovendo ritenersi l'arbitrarietà della ragione ostativa individuata dall'ISVAP nel regime giuridico non di ruolo di espletamento dell'attività di insegnamento universitario.

La censura, per le ragioni che si andranno ad illustrare, merita favorevole esame, dovendo confermarsi l'orientamento già espresso sul punto dalla Sezione in sede cautelare.

La compiuta delibazione in ordine alla questione, inerente l'individuazione della esatta portata del requisito di professionalità costituito dallo svolgimento di attività di insegnamento universitario, transita attraverso la ricognizione del quadro normativo di riferimento, da cui trarre le necessarie coordinate interpretative.

In proposito, viene in rilievo l'art. 76 del D.Lgs. n. 209 del 2005 – recante il Codice delle assicurazioni private – il quale prevede che "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono

possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.”

Non essendo stata adottata la normativa secondaria cui la citata disposizione rinvia per la definizione dei requisiti di professionalità ed onorabilità, trova perdurante applicazione il Decreto Ministeriale 24 aprile 1997 n. 186 – recante il regolamento concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici – il quale stabilisce, all'art. 3, comma 1, che “Gli amministratori ed i sindaci di un'impresa assicuratrice devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
- c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche; economiche od attuariali.”

Il ricorrente, come accennato, ha comprovato di aver svolto negli anni accademici dal 1975 al 1982 attività di insegnamento universitario in Economia Politica presso l'Università di Padova sulla base di assegni biennali rinnovabili, e tale attività è stata ritenuta dall'ISVAP non integrante il requisito di cui alla lettera c) del citato art. 3 del D.M. n. 186 del 1997 in quanto svolta in posizione non di ruolo, ritenendo di dover attribuire giuridico rilievo solo all'insegnamento di ruolo, traendo in proposito spunti interpretativi da quanto previsto dal D.M. n. 162 del 2000, che disciplina i requisiti di professionalità dei sindaci di società quotate e assicurative.

Il Collegio ritiene censurabile il percorso logico argomentativo con cui l'ISVAP è giunta a ritenere che l'insegnamento universitario, di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 186 del 1997, debba essere svolto, al fine di assumere giuridico rilievo per la dimostrazione del possesso del previsto requisito di professionalità, sulla base di un rapporto di ruolo, posto che la citata disposizione si limita a richiedere che tale insegnamento abbia avuto una durata di almeno tre anni, restando del tutto silente quanto al titolo di prestazione di detta attività.

Il generico riferimento, di cui alla citata norma, all'insegnamento universitario, unitamente al silenzio sul regime giuridico del relativo svolgimento, non consentono, ad avviso del Collegio – contrariamente a quanto affermato dalla resistente Amministrazione - di integrare la portata della norma attraverso il ricorso alla diversa disciplina dettata dal D.M. n. 162 del 2000, essendo quest'ultima riferita alla diversa categoria dei componenti degli organi di controllo delle società quotate e assicurative e non estensibile in via analogica alla diversa categoria degli amministratori, per i quali vige – escludendone ogni altra – una specifica disciplina di pari grado.

La disposizione del D.M. n. 162 del 2000, che richiede in capo ai sindaci di società quotate

e assicurative lo svolgimento di attività didattica universitaria di ruolo, non può costituire utile parametro di riferimento interpretativo per rafforzare, integrandone la portata, il requisito di professionalità previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.M. n. 186 del 1997, il cui tenore letterale, nella sua genericità, si riferisce inequivocabilmente all'insegnamento universitario nelle sue varie forme, non legittimando conseguentemente l'esclusione dal relativo ambito di applicazione dell'insegnamento universitario non di ruolo.

Ciò in applicazione degli ordinari canoni interpretativi, in base ai quali operazioni ermeneutiche integrative o applicazioni analogiche, nel presupporre l'esistenza di ambiguità o di vuoti normativi devono arrestarsi a fronte della chiarezza del dato normativo, la cui genericità – nella fattispecie – deve far propendere per un'opzione normativa volta a riconoscere la massima estensione al requisito previsto.

A fronte del descritto quadro normativo non possono condividersi le argomentazioni svolte dalla resistente Amministrazione in ordine alla sussistenza di una sfera di discrezionalità valutativa alla stessa riservata, al cui esercizio ricondurre l'interpretazione evolutiva del citato art. 3 sottesa al gravato provvedimento, e ciò in quanto il potere esercitato nella fattispecie risulta esorbitante rispetto ai confini che a tale discrezionalità discendono dal paradigma normativo di riferimento, risolvendosi le valutazioni effettuate dall'ISVAP in una vera e propria integrazione della portata della norma che trova ostacolo nella ricordata formulazione letterale della norma, la quale elide la possibilità per l'Autorità di escludere che il requisito di professionalità possa intendersi maturato per effetto dello svolgimento di attività di insegnamento universitario non di ruolo.

Aggiungasi che la fissazione di requisiti per lo svolgimento di determinate attività, oltre a salvaguardare interessi di rilievo pubblico connessi al relativo svolgimento, si traduce in una limitazione della sfera soggettiva dei privati, con conseguente necessità che la relativa previsione sia assistita dai caratteri di certezza e puntualità, limitando la sfera di discrezionalità valutativa che, altrimenti, potrebbe introdurre ipotesi di disparità di trattamento.

Non sottovaluta il Collegio le pur apprezzabili esigenze rappresentate dall'Amministrazione resistente circa la necessità di presidiare, attraverso la verifica dei requisiti di professionalità, la ratio del sistema normativo di riferimento in quanto finalizzato alla garanzia della saldezza patrimoniale e della stabilità delle imprese vigilate, da realizzarsi attraverso la supervisione sull'affidabilità degli esponenti aziendali, ma tali esigenze non possono essere perseguite attraverso l'integrazione, in via interpretativa ed in senso fortemente restrittivo, del disposto normativo - che invece risulta di ampia portata - mediante il ricorso alla disciplina dettata per una diversa categoria di soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo sulle società quotate e assicurative.

In presenza di una compiuta disciplina di dettaglio dettata in materia di requisiti di professionalità degli amministratori, le avvertite esigenze di fissazione di requisiti maggiormente idonei a garantire un più elevato livello di affidabilità deve necessariamente tradursi nell'adozione di apposite disposizioni normative che sostituiscano, modificandole, le previsioni dettate dal risalente D.M. n. 186 del 1997, allineando la relativa disciplina a quell'evoluzione normativa di cui il D.M. n. 162 del 2000, invocato dall'ISVAP, costituisce espressione.

Sulla base delle medesime ragioni e considerazioni sin qui illustrate deve, inoltre, ritenersi che per la maturazione del requisito di professionalità costituito dallo svolgimento di attività di insegnamento universitario non sia necessario il requisito dell'attualità, non ponendo il più



volte richiamato art. 3 del D.M. n. 186 del 1997 alcun limite temporale di validità al relativo svolgimento, limitandosi a richiedere che lo stesso sia stato esercitato per almeno un triennio, senza prescriverne il carattere di attualità o indicarne un limite connesso alla sua risalenza nel tempo.

A fronte della descritta genericità del disposto normativo, la fissazione in sede di controllo di limiti temporali oltre i quali il requisito non potrebbe essere ritenuto sussistente si presterebbe ad arbitrarie limitazioni sganciate da un preciso indice normativo, in contrasto con la lettera della norma.

Ne consegue che l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente di attività di insegnamento universitario non di ruolo in epoca risalente non può fondare, in applicazione della disciplina di riferimento, un giudizio negativo in ordine alla sussistenza del requisito di professionalità previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. n. 186 del 1997, il che conduce, in accoglimento dei corrispondenti motivi di censura e con assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati, all'annullamento del gravato provvedimento adottato dall'ISVAP.

La particolarità della questione suggerisce di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8622/2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento dell'ISVAP del 24 settembre 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 419 del 18/01/2011

ha pronunciato la presente

**sentenza**

sul ricorso numero di registro generale 7383 del 2010, proposto da: Alongi Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. *omissis*, con domicilio eletto presso *omissis* in Roma, via Pompeo Magno, 1;

**contro**

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avv. *omissis*, con domicilio eletto presso Paolo Mariano in Roma, via del Quirinale, 21;

**per l'annullamento**

- del provvedimento ISVAP n. 00520/PD/10 del 18 marzo 2010, notificato in data 31.5.2010 recante l'irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'art. 329, commi 1 lett. c) e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- della deliberazione n. 1351/I del 9.2.2010 notificata in data 31.5.2010;
- del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 (art. 9, co. 2), e successive modifiche;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale..

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. *omissis* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### Fatto

1. Con ricorso depositato il 9 agosto 2010, il ricorrente impugna il provvedimento 18 marzo 2010 n. 520/PD/10, con il quale il Presidente dell'ISVAP gli ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

- a) violazione e falsa applicazione dell'art. 331 d. lgs. n. 209/2005, degli artt. 5 e 9 regolamento ISVAP 20 ottobre 2006 n. 6, nonché delle norme generali sul giusto procedimento per inesistenza del collegio giudicante; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; incompetenza; poiché il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ha operato “nella seduta disciplinare confluita nella richiesta di radiazione successivamente recepita dal Presidente dell'ISVAP, con la presenza di soli due componenti”, con corrispondente illegittimità anche dell'art. 9 del Regolamento ISVAP “laddove stabilisce che il Collegio di garanzia può validamente operare con la presenza di due componenti”, ignorando la natura di collegio perfetto del Collegio di garanzia;
- b) violazione dell'art. 331, co. 1, d. lgs. n. 209/2005 e dell'art. 3 reg. ISVAP, e conseguente intervenuta decadenza dell'azione disciplinare; ciò in quanto è stato superato il termine per la notifica della contestazione e l'avvio del procedimento disciplinare;
- c) carenza di motivazione, avuto riguardo alla condotta del ricorrente rispetto alla gradazione della sanzione irrogata; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione del fatto e per carenza di motivazione del provvedimento, avuto riguardo al giudizio di gravità della condotta espresso nell'atto impugnato e posto a base della determinazione; poiché il ricorrente nella vicenda che ha dato origine al procedimento disciplinare “si era limitato ad eseguire tutte le direttive impartitegli dalla propria madre, moglie del sig. Alongi Andrea, titolare quest'ultimo dell'attività”.
- d) Si è costituita in giudizio l'ISVAP, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
- e) Con ordinanza 6 settembre 2010 n. 3963, questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari.
- f) All'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

### Diritto

2. Il ricorso è fondato, in accoglimento del primo motivo proposto.

La questione che tale motivo di ricorso sottopone all'attenzione di questo Tribunale verte, in sostanza, sulla legittimità dell'art. 9, comma 2, del Regolamento ISVAP 20 ottobre 2006 n. 6, nella parte in cui quest'ultimo prevede che il collegio possa deliberare anche con la presenza di due soli componenti.

Proprio in virtù di tale disposizione, nel caso di specie il Collegio ha assunto la deliberazione 9 febbraio 2010 n. 1351/I, con la quale si è proposta la sanzione della radiazione nei confronti del ricorrente, con la presenza del Presidente e di un solo altro componente, in tal

modo viziando (nella prospettazione del ricorrente) per illegittimità derivata il provvedimento disciplinare di radiazione, emanato dal Presidente dell'ISVAP ed impugnato nella presente sede.

Questo Tribunale, peraltro, non ignora che la questione ha già formato oggetto di esame (sez. I, 31 gennaio 2009 n. 990), pervenendosi a ritenere che:

- “la norma regolamentare ha inteso assicurare la funzionalità dell'organo disciplinare, che poteva essere paralizzata dall'assenza o anche solo dalla sussistenza di un obbligo di astensione in capo ad uno dei componenti. L'art. 331 del Codice delle assicurazioni, infatti, non prevede la nomina di membri supplenti”;
- “in linea anche con una giurisprudenza costante (della quale è espressione, per tutte, la sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., 22 ottobre 2007 n. 5502), l'assenza di membri supplenti costituisce un indizio decisivo circa la natura di collegio imperfetto dell'organo de quo, per il quale quindi può legittimamente ipotizzarsi un quorum funzionale diverso da quello strutturale. Pertanto, la disposizione regolamentare impugnata risulta essere del tutto legittima, tanto più alla stregua di due ulteriori considerazioni: la norma subprimaria persegue un interesse pubblico sicuramente meritevole di tutela; alcun vulnus deriva dalla previsione di un ridotto quorum deliberativo, sia in punto di attività istruttoria, che più propriamente deliberativa”.

Tale decisione ha trovato conferma anche in sede di appello (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4644), dove si è ribadito che è valida la deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell'ISVAP assunta con l'intervento di due soli componenti. Infatti, secondo tale decisione, una interpretazione che collegasse alla presentazione delle dimissioni di un componente la conseguenza della paralisi dell'attività collegiale (conseguenza inevitabile, data l'assenza nel collegio di supplenti, non previsti né consentiti dalla legge), contrasterebbe con la rilevanza degli interessi pubblici perseguiti dalla funzione di vigilanza assegnata all'ISVAP e con l'operatività di termini perentori previsti per il procedimento disciplinare.

Pur consapevole di tali precedenti, il Collegio ritiene di dovere diversamente valutare la questione, anche valutando ulteriori profili, e giungendo a conclusioni differenti, nei sensi di seguito esposti.

3. Giova, innanzi tutto, osservare che le argomentazioni sulle quali si fonda la già riconosciuta legittimità della norma regolamentare che prevede la possibilità di deliberazione con soli due componenti del Collegio sono sostanzialmente rappresentate:
  - a) dalla natura di “collegio imperfetto” dell'organo, come si evince dalla mancata previsione di supplenti, da parte della norma primaria: art. 331 Cod. ass.;
  - b) dalla necessità di assicurare la funzionalità dell'organo, che potrebbe essere altrimenti paralizzato in ogni caso di temporaneo impedimento di un componente (attesa la mancata previsione di supplenti), tenuto anche conto della delicatezza della funzione e della natura perentoria dei termini del procedimento disciplinare.Non a caso, le “note di udienza” dell'ISVAP, depositate il 27 settembre 2010, si soffermano

ampiamente sulla natura di “collegio imperfetto” del Collegio di garanzia, sulla legittimità, nell’ambito dell’ordinamento, di tale natura e previsione, arguendo quindi, da ciò la legittima previsione della deliberazione anche con due soli dei suoi (tre) componenti

Tuttavia, ritiene il Tribunale che la natura dell’organo collegiale (quale collegio “perfetto” o “imperfetto”) non costituisca il punto centrale della questione, poiché ciò che rileva nel caso di specie è la legittimità della previsione che consente il funzionamento e l’attività deliberativa di un collegio strutturalmente di soli tre componenti, allorchè questi sono ridotti a due.

Né, per le ragioni che si esporranno, la legittimità della previsione regolamentare che ciò consente può trarsi dall’essere essa una scelta necessitata, poiché il regolamento ben avrebbe potuto, in modo legittimo e ragionevole, diversamente disporre..

Orbene, l’art. 331 del d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni), prevede, tra l’altro, che:

1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l’ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell’esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la

sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.”.

Dalla lettura della disposizione primaria, come è dato osservare, si evince:

- che la legge demanda all'ISVAP, e quindi ad un suo regolamento, la definizione delle “norme sulla procedura dinanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari”;
- che il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con “corrispondente aumento del numero dei suoi componenti”, qualora ciò sia ritenuto dall'ISVAP necessario “per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari”.
- Per un verso, dunque, la legge non prevede la nomina di componenti supplenti, senza tuttavia nemmeno vietarla; per altro verso, essa consente l'articolazione del Collegio di garanzia in più sezioni, di modo che il numero complessivo dei componenti – una volta che le Sezioni siano state ritenute necessarie e quindi istituite – è sicuramente superiore ai tre indicati dalla stessa legge, che ne definisce anche la qualifica e le modalità di designazione.
- A fronte di tale disposizione, l'ISVAP, con regolamento 20 ottobre 2006 n. 6, ha tra l'altro previsto:
- la articolazione del Collegio in sezioni, in numero complessivamente non superiore a tre (potendosi le altre due sezioni istituire anche con provvedimenti successivi), fino ad un numero massimo di nove componenti (art. 5, co. 2);
- la istituzione della adunanza delle “sezioni riunite” in seduta comune, indicando i casi in cui esse deliberano e, comunque, ogni semestre, per definire principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di competenza di ciascuna sezione (art. 5-bis, co. 2);
- la possibilità, per il Collegio (o sezione del medesimo) di “validamente operare con la presenza di due componenti” (art. 9, co.2, secondo periodo), in caso di assenza o altro impedimento temporaneo di un componente;
- tuttavia, “se l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il presidente del collegio o della sezione, questi e' sostituito dal presidente di un'altra sezione o, in mancanza, dal componente del collegio o della sezione più anziano per età” (art. 9, co. 2, terzo periodo);
- infine, nel caso di collegio composto da due soli componenti, “in caso di parità prevale il voto del presidente” (art. 9, co. 3, quarto periodo).
- Alla luce di quanto esposto, appare irrilevante stabilire se il Collegio di garanzia debba essere inteso quale collegio “perfetto” (di modo che esso potrebbe operare

solo con la totalità dei suoi componenti), ovvero imperfetto (con la conseguenza di una sua possibile operatività in presenza di un “quorum” funzionale di componenti).

- Ciò che rileva in questa sede - poichè anche la norma regolamentare (art. 9, co. 3, secondo periodo) che consente al Collegio di operare con due componenti, è oggetto di impugnazione - è stabilire se, alla luce della norma primaria e dei principi generali, la scelta effettuata con il regolamento sia o meno legittima, ricordando, a tal fine, che il ricorrente (sia pure incidentalmente evocando la natura di “collegio perfetto” dell’organo), lamenta “il contrasto con la normativa primaria la quale non attribuirebbe al potere regolamentare la legittimazione a ridurre il numero dei componenti ivi indicato”.
  - In sostanza, si intende affermare che il problema non attiene alla natura di collegio perfetto o imperfetto dell’organo in esame, quanto al se la previsione di un collegio di due soli componenti possa ritenersi coerente con la disposizione legislativa e, contestualmente, al se, in presenza di due soli componenti, possa ancora parlarsi di “collegio”.
4. Orbene, occorre osservare, in primo luogo, che la norma primaria non impedisce affatto la previsione di supplenti; in secondo luogo (e soprattutto), che essa non esclude, per i casi di assenza o temporaneo impedimento, la possibilità di prevedere forme di sostituzione del componente temporaneamente impedito con componente di altra sezione.

Quanto al primo aspetto, non è dato comprendere sulla base di quale luogo della norma primaria (o principio regolante il funzionamento degli organi collegiali) nel caso in esame non potesse essere prevista anche la presenza di supplenti.

E’ appena di caso di osservare che, se è vero che eventuali componenti supplenti non sono né contemplati né ipotizzati dal legislatore (che obiettivamente mostra un disfavore per la previsione, laddove parla di aumento delle sezioni e contestuale aumento dei componenti, intesi come multiplo di tre), è altrettanto vero che quest’ultimo non li esclude (né tanto meno vieta), lasciando in definitiva al regolamento di decidere (o meno) la loro presenza.

Né il regolamento ISVAP appare immune da previsioni che – pur in assenza di indicazioni legislative – ampliano il dettato della norma primaria, come avviene nell’ipotesi della prevista istituzione delle “sezioni riunite in seduta comune”, le quali, stante l’attribuzione di competenze specifiche ed anche esclusive, non si propongono quale mero “modulo procedimentale”, ma quale organo collegiale a sé stante.

Quanto al secondo aspetto, occorre osservare che non vi è alcuna norma primaria che impedisca di integrare collegi in cui venga temporaneamente a mancare un componente, con componenti di altre sezioni, meglio se individuati in base a meccanismi previamente definiti; il che consente anche di ovviare alla nomina di componenti meramente “supplenti”, laddove si ritenga di non appesantire il Collegio e la sua articolazione in sezioni, ovvero di rischiare di contravvenire in tal modo ad un supposto “divieto” di legge.

Anzi, tale previsione – laddove un organo risulti, come nel caso di specie, articolato al suo interno in sezioni - corrisponde ad un principio (anche positivamente affermato) e ad una prassi di ragionevole funzionamento dei collegi.

In definitiva, occorre distinguere tra “supplenti” intesi come “componenti aggiuntivi”, nominati stabilmente, ancorchè di eventuale utilizzazione, e compiti di supplenza, da affidarsi ad altri componenti effettivi (di altre sezioni) dello stesso Collegio di garanzia, anch’essi quindi “supplenti”, ma in senso affatto diverso, nella sezione presso la quale non risultano ordinariamente incardinati

Al contrario di quanto sin qui esposto, il regolamento ha effettuato una scelta diversa (la possibilità di deliberare con due soli componenti), la quale non trova alcuna indicazione nella norma primaria, né, alla luce di questa e per le ragioni esposte, essa appare come una “scelta necessitata”, ed anzi contraddice anche un principio risalente e generalissimo riguardante la composizione degli organi collegiali, secondo il quale “duo non faciunt collegium”.

D'altra parte, è la stessa fonte secondaria a non ritenere la scelta effettuata come “necessitata”, posto che – per il caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente del collegio – il medesimo art. 9, al comma 3, prevede che il collegio possa essere integrato dal presidente di un'altra sezione.

Il che, per un verso, testimonia l'inesistenza di una norma primaria che impedirebbe la integrazione dei collegi con componenti di altre sezioni (laddove ciò si ritenesse, questa disposizione sarebbe in contraddizione con un supposto “impedimento” normativo primario), per altro verso rende viepiù irragionevole la scelta effettuata con riferimento al componente “semplice”.

5. Ma, al di là delle ragioni sinora rappresentate, vi è una considerazione finale che esclude la legittimità della previsione regolamentare in esame, ed è la disposizione in base alla quale “in caso di parità, prevale il voto del presidente” (art. 9, co. 3, quarto periodo), con la quale si perviene, in buona sostanza, a trasformare un organo collegiale del procedimento disciplinare (così voluto dal legislatore) in un organo monocratico.

Affermare, infatti, che in caso di parità, in un collegio composto da due soli componenti, prevale il voto del presidente, corrisponde in pratica ad affermare che l'unico decidente è il presidente, alterando in modo profondo e incontrovertibile il principio generale di par condicio dei componenti degli organi collegiali.

E' del tutto evidente che la regola che riconosce in caso di parità dei voti “prevalenza” al voto del presidente, applicata a collegi con un numero di componenti superiori a due, rappresenta una modalità individuata per superare situazioni di “stallo” in cui un organo collegiale può incorrere, e ciò in ragione di un principio di effettività dell'azione amministrativa, rispondente al più generale principio di buon andamento.



La stessa regola, tuttavia, laddove prevista in modo acritico dalla norma per il funzionamento di un collegio di due soli componenti, si risolve in una inammissibile prevalenza di un componente sull'altro, violando il principio già citato della par condicio dei componenti degli organi collegiali, ed è tale da poter fare affermare come intervenuta una sostanziale riduzione dell'organo collegiale ad organo monocratico, così contravvenendo al dettato della norma primaria.

Né l'introduzione della regola della "prevalenza" del voto del presidente, può essere giustificata con la necessità di operatività del collegio. Al contrario, essa dimostra, una volta di più:

- che la previsione normativa di un collegio di due soli componenti è illegittima, poiché essa rende l'originario collegio in pratica un organo monocratico;
  - che la medesima previsione di un collegio di due soli componenti è irragionevole, laddove la disposizione di "prevalenza" non vi fosse, perché, in caso di opinioni diverse, il "collegio" non sarebbe in grado di decidere e, quindi, di funzionare.
  - Il che rende, ancora una volta, evidenti le ragioni del brocardo "duo non faciunt collegium", del perché, cioè, non si dia ragionevolmente organo collegiale se non con più di due componenti.
  - In conclusione, l'art. 331, comma 3, del Codice delle assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005), laddove indica in un collegio di tre componenti la titolarità dell'organo "Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari" (o di una sua sezione), implicitamente esclude che il collegio possa essere composto da due soli componenti.
  - Ne consegue l'illegittimità e l'irragionevolezza della disposizione regolamentare (art. 9, co. 2, secondo periodo), in quanto essa o determina la sostanziale riduzione dell'organo collegiale ad organo monocratico (laddove si prevede anche la prevalenza del voto del presidente), o rende possibile, in difetto di tale previsione (il che denota l'irragionevolezza della norma) il mancato funzionamento del collegio medesimo, in caso di opinioni differenti dei due componenti. E ciò in presenza di altre, possibili alternative, non escluse dalla norma primaria e peraltro, in un caso differente (impedimento temporaneo del presidente), attuate dallo stesso regolamento.
6. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, in relazione al primo motivo proposto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e con conseguente annullamento:
- dell'art. 9, comma 2, secondo periodo, del regolamento ISVAP 20 ottobre 2006 n. 6;
  - del provvedimento del Presidente ISVAP 18 marzo 2010 n. 520/PD/10;
  - della deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, sez. I, dell'ISVAP 9 febbraio 2010 n. 1351/I.

La novità e complessità della questione motiva la decisione di compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Alongi Stefano (n. 7383/2010 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 735 del 26/01/2011

sul ricorso n. 11320 del 2009, proposto da RESCO s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti *omissis*, presso lo studio di questi ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via *omissis*,

**contro**

l'Isvap – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti *omissis*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 21, presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto stesso;

**per l'annullamento**

dell'ordinanza n. 4613/09 prot. n. 14-09-013307 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 307.352,61.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. *omissis*, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

Esponde preliminarmente la ricorrente che la vicenda che ha dato luogo all'irrogazione dell'avversato provvedimento sanzionatorio trova fondamento nell'attività di intermediazione svolta da Bat.Men. s.r.l. (ora RESCO s.r.l.), ASSI 90 s.r.l. e MS Assicurazioni a fronte del mandato conferito nel 1997 da Levante Assicurazioni e Norditalia Assicurazioni ad ASSI 90 al fine di ricercare e negoziare le migliori condizioni possibili per la stipula di un nuovo trattato di riassicurazione con un partner, poi individuato in Europ Assistance S.p.A.

Avverso l'irrogata sanzione amministrativa pecuniaria parte ricorrente deduce i seguenti argomenti di censura:

- 1) Violazione dell'art. 28 della legge 689/1981 e degli artt. 1, 2 comma 1 3 9 della legge 28 novembre 1984 n. 792 in relazione all'intervenuta prescrizione dell'illecito e della sanzione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Rileva parte ricorrente di aver già sollevato nel corso del procedimento eccezione di prescrizione dell'illecito, atteso che all'epoca della relativa contestazione (9 ottobre 2008) il relativo termine quinquennale era ampiamente decorso con riferimento alla data di stipulazione del contratto di riassicurazione (14 novembre-18 dicembre 1997).

Viene, conseguentemente contestato, l'assunto – esplicitato da ISVAP – secondo cui si verterebbe in ipotesi di illecito permanente, con conseguente individuabilità del dies a quo al momento in cui cessi la permanenza o l'azione illegittima prolungata nel tempo: osservandosi, in proposito, come un corretto inquadramento della fattispecie condurrebbe alla ravvisabilità di un illecito istantaneo con effetti permanenti (con riveniente decorrenza del termine prescrizione al momento della commissione dell'illecito, indipendentemente dalla protrazione dei relativi effetti).

- 2) Violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006, per omessa contestazione dell'addebito. Eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio.

Rileva parte ricorrente elementi di contraddittorietà fra la contestazione dell'addebito (nel quale si parla di "mediazione riassicurativa svolta per conto delle proprie mandanti ... finalizzata alla stipula di un contratto di riassicurazione avente ad oggetto il ramo assistenza in assenza di iscrizione all'albo di categoria") e la motivazione della sanzione inflitta ("attività illecita e prolungata nel tempo, per l'intera durata dell'attività di mediazione riassicurativa"), in quanto nel primo atto viene in considerazione un illecito istantaneo, mentre la misura sanzionatoria avrebbe riguardo ad un illecito permanente.

Tale diversa considerazione della fattispecie avrebbe determinato una vulnerazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, precludendo alla ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa.

- 3) Violazione degli artt. 2, comma 1, e 9 della legge 28 novembre 1984 n. 792, in relazione alla carenza dei presupposti necessari per configurare l'abusivo esercizio dell'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel considerare come l'attività di intermediazione in questione abbia, nel caso in esame, riguardato un singolo caso, assume parte ricorrente che difetti in essa il carattere della "professionalità" in ragione della carente individuabilità degli elementi della abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica.

Non troverebbe, quindi, elementi di conferma il presupposto del provvedimento oggetto di censura, riguardante la qualificazione della ricorrente quale "mediatore professionale".

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 252, pronunciata nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2010.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

### Diritto

1. È opportuno procedere, ai fini di una compiuta delibazione dei dedotti argomenti di doglianza, ad una ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla proposizione del ricorso all'esame.

Va innanzi tutto osservato come il contestato esercizio dei poteri sanzionatori facenti capo ad ISVAP sia stato originato da accertamenti ispettivi condotti dallo stesso Istituto dal 16 gennaio al 27 settembre 2007 presso la sede di Europ Assistance S.p.A. e di Europ Assistance Trade S.p.A. (unica agenzia della prima), le cui risultanze sono confluite nel verbale conclusivamente redatto il 30 ottobre 2007.

Sulla base delle evidenze documentali acquisite per effetto dello svolgimento della suindicata attività, emergeva la liquidazione di compensi provvisionali da parte di Europ Assistance Trade in favore dell'agenzia ASSI 90 s.r.l. (mandataria di Carige Assicurazioni) dal 24 febbraio 1998 al 13 settembre 2006 per complessivi € 6.835,00.

I rapporti intercorrenti fra Europ Assistance Trade ed ASSI 90 consentivano di appurare che:

- sin dal 1998, la prima operava quale riassicuratrice del ramo assistenza per conto delle imprese Norditalia Assicurazioni e Levante Assicurazioni (confluite, poi, in Carige Assicurazioni);
- fino a tutto il 2002, nessuna provvigione era stata corrisposta dal Europ Assistance in favore delle imprese riassicurate;
- in relazione allo stipulato negozio di riassicurazione ed ai successivi rinnovi, Europ Assistance Trade aveva riconosciuto provvigioni non soltanto in favore di ASSI 90, ma anche nei confronti di Bat.Men s.r.l. (ora, RESCO s.r.l.) e di MS Assicurazioni.

A fronte di una richiesta di chiarimenti da parte di ISVAP, Europ Assistance precisava (nota del 30 gennaio 2007) che nel 1997 la predetta Società era stata contattata da Norditalia e Levante (in seguito confluite nel gruppo Carige) tramite ASSI 90 (di proprietà, al 60% delle quote, del medesimo gruppo Carige) al fine della stipula di un trattato di riassicurazione.

Alla nota anzidetta risultavano allegate tre lettere di riconoscimento delle commissioni, dalle quali emergeva la liquidazione di compensi provvigionali in favore di Bat.Men (ora, RESCO s.r.l.) e di MS Assicurazioni; e, in particolare:

- in forza di lettera del 20 novembre 1997, dal 1° gennaio 2003, il 26,6% dei premi ad ASSI 90, il 5% a Bat.Men. ed il 4% a MS Assicurazioni;
- in forza di lettera del 25 febbraio 2003, il 15% dei premi ad ASSI 90, il 3,50% a Bat. Men. ed il 2,80% a MS Assicurazioni;
- in forza di lettera del 7 luglio 2003, il 18,66% dei premi ad ASSI 90, il 3,50% a Bat. Men. ed il 2,80% a MS Assicurazioni.

La comunicazione, nei confronti della ricorrente, dell'esito dei condotti accertamenti ispettivi (per effetto dei quali era emersa una fattispecie di violazione alla legge 28 novembre 1984 n. 792 in relazione allo svolgimento di attività di mediazione in difetto dell'iscrizione all'apposito albo) – avveniva con nota di ISVAP del 27 maggio 2008.

Con successiva nota del 9 ottobre 2008 il Servizio Ispettorato dell'Istituto formulava formale contestazione di violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 794/1982 ed invitava la ricorrente a presentare memorie difensive.

Si perveniva, quindi, alla conclusiva adozione della contestata ordinanza-ingiunzione, recante applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avverso la quale parte ricorrente è insorta mediante proposizione dell'odierno mezzo di tutela.

2. Come sopra riassunti i tratti salienti della vicenda portata all'attenzione dell'adito giudice amministrativo, merita prioritaria disamina la doglianza con le quali parte ricorrente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dell'illecito, in quanto all'epoca della contestazione (9 ottobre 2008) il previsto termine quinquennale era decorso avuto riguardo alla data di stipulazione del contratto di riassicurazione; sottolineando, al riguardo, come non si configurerebbe (come da ISVAP sostenuto) la presenza di un illecito permanente, quanto, piuttosto, di un illecito istantaneo con effetti permanenti (con riveniente decorrenza del termine prescrizione al momento della commissione dell'illecito, indipendentemente dalla protrazione dei relativi effetti).

2.1 Come illustrato in narrativa, la ricorrente confuta, al riguardo, la qualificazione della violazione de qua quale illecito permanente: sostenendo, al contrario, che si tratterebbe di illecito istantaneo ad effetti permanenti e che, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione andrebbe necessariamente collegato al momento di stipula del contratto di riassicurazione.

Tale tesi merita condivisione.

2.2 È ben vero che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, l'illecito permanente va tenuto distinto dall'illecito "istantaneo con effetti permanenti", ravvisabile laddove la condotta illecita si esaurisca in un fatto unico, o compiuto in un contesto temporale

unico, ancorché con effetti destinati successivamente a perdurare o ad ampliarsi autonomamente nel tempo.

In quest'ultimo caso, l'elemento genetico del fatto si esaurisce e coincide con il suo verificarsi, onde la prescrizione comincia a decorrere dal momento stesso del compimento della condotta illecita dell'agente, la quale inizia e si esaurisce in un momento (relativamente) determinato, producendo conseguenze, la cui permanenza o protrazione nel tempo non assume rilevanza ai fini dell'inizio della prescrizione, dovendosi l'istantaneità o la permanenza dell'illecito accertare con riferimento non già alla protrazione temporale degli effetti della condotta, quanto, piuttosto, al rapporto eziologico tra gli effetti medesimi e il comportamento *contra jus* (cfr. *ex multis*, Corte cass. civ., sez. II, 21 novembre 2007 n. 24258).

Il discrimen tra atto illecito istantaneo (quantunque con effetti permanenti) ed atto illecito permanente risiede quindi nel rapporto causale tra evento e condotta *contra jus* del soggetto agente: con la conseguenza che:

- mentre nell'illecito istantaneo tale comportamento si esaurisce con il verificarsi del fatto, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (c.d. fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti)
- nell'illecito permanente la condotta oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. Corte Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007 n. 5831, 20 dicembre 2000 n. 1609 e 9 febbraio 1991 n. 1346; sez. II, 1° febbraio 1995 n. 1156).
- Se gli orientamenti giurisprudenziali dei quali si è innanzi dato conto afferiscono a fattispecie in materia risarcitoria, nondimeno i principi da essi argomentabili rivelano piena utilità ai fini della decifrazione di permanenza o istantaneità dell'illecito anche laddove ne vanga in considerazione la sanzionabilità a fini amministrativi.

In particolare:

se il carattere "permanente" dell'illecito va ricongiunto, con sicurezza, ad una condotta dell'agente che pone in essere comportamenti, attivi o omissivi, conducenti ad una dilatazione temporanea delle conseguenze del fatto antiggiuridico;

- diversamente, la perduranza degli effetti dell'illecito, nel caso in cui il relativo fatto originativo abbia consistenza istantanea, si attegga quale conseguenza automaticamente indotta dal comportamento *contra jus*, sì che il relativo verificarsi sfugge alla sfera di volontà dell'agente e si attegga, piuttosto, quale ricaduta necessariamente indotta dal fatto avente il divisato carattere di istantaneità.

Tale ricostruzione teorica incontra elementi di conferma in quanto ritenuto dalla Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti (sentenza 20 maggio 2005 n. 53), secondo la quale "nell'ambito del giudizio amministrativo-contabile, ai fini della decorrenza della prescrizione, il fatto illecito permanente – a differenza dell'illecito istantaneo (con effetti istantanei o permanenti) – postula il protrarsi non soltanto della situazione lesiva del diritto altrui

ma anche della condotta volontaria che detta situazione determina nel senso che, quest'ultima, cessa col venir meno della condotta stessa".

- 2.3 Le svolte considerazioni conducono il Collegio a dare atto della condivisibilità della tesi esposta dalla ricorrente, secondo la quale l'illecito di che trattasi, essendo stato sostanziato dalla conclusione di un negozio di riassicurazione (alla quale era preordinata l'attività mediatizia dalla ricorrente stessa svolta), avrebbe carattere istantaneo, quand'anche gli effetti del programma contrattuale si siano protratti nel tempo.

Va rammentato, in proposito, come la condotta asseritamente illecita contestata alla ricorrente trovi fondamento normativo nella previsioni dettata dal comma 1 dell'art. 9 della legge 28 novembre 1984 n. 792, il quale stabilisce che "le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge".

L'illecito di che trattasi viene a configurarsi come una condotta non necessariamente puntuale, in quanto sostanziata da un complesso di comportamenti resi necessari affinché l'attività mediativa possa essere utilmente portata a compimento.

In tal senso, soccorre la stessa individuazione codicistica della relativa fattispecie negoziale, laddove l'art. 1754 c.c. prevede che "è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"; mentre il successivo art. 1755 fonda il diritto del mediatore alla provvigione (a carico di ciascuna delle parti) in ragione della conclusione dell'affare, ove quest'ultima consegua al "suo intervento".

Ne consegue che la nozione di affare, che, per il combinato disposto dei riportati artt. 1754 e 1755 c.c., fa sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, deve essere intensa come un'operazione di natura economica che si risolva in un'utilità patrimoniale, suscettibile, peraltro, di conseguenze giuridiche.

Essa, pertanto, è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche a qualsiasi operazione che sia tale da far sorgere obbligazioni: dovendo per l'effetto argomentarsi che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare debba ritenersi concluso ogni volta che, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica nel negozio, ovvero, anche per il risarcimento del danno.

L'affare può, quindi, ritenersi concluso allorché il negozio sia stipulato in modo



giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle parti, perché solo in tal momento si realizza la funzione della mediazione, e perciò è soltanto da tal momento che il mediatore può far valere il diritto alla provvigione.

Alla stregua di quanto esposto, la necessaria commisurazione degli illustrati paradigmi normativi ed interpretativi volti a qualificare l'attività di mediazione alla presente vicenda contenziosa impone di ritenere che la condotta posta in essere dalla ricorrente – quand'anche qualificabile come "mediazione" al fine di propiziare la stipulazione di un contratto di riassicurazione (ed impregiudicata la diversa configurabilità della stessa attività come mera "consulenza", secondo quanto dalla medesima parte argomentato nel mezzo di tutela all'esame) – abbia necessariamente avuto compimento con la stipula del relativo negozio, intervenuta fra il 14 novembre 1997 (sottoscrizione di Europ Assistance) ed il 18 dicembre 1997 (sottoscrizione di Carige, già Levante Assicurazioni).

La perduranza degli effetti riguarda non già l'attività di mediazione posta in essere dalla ricorrente, quanto, piuttosto, le conseguenze dello stipulato negozio riassicurativo, intercorrenti esclusivamente inter partes ed estranee, in ogni caso, alla sfera di volontà facente capo al mediatore.

Ne deriva che la contestata attività di mediazione ha avuto compimento (rectius: si è "consumata") al momento della stipula del contratto di riassicurazione la cui conclusione è stata, appunto, propiziata dalla contestata mediazione; mentre i successivi effetti, fuoriuscendo dalla sfera di imputabilità riconducibile al mediatore, escludono la qualificabilità della relativa condotta quale "illecito permanente": piuttosto dimostrandosi quest'ultima annoverabile – alla stregua di quanto osservato al precedente punto 2.2.1 – nella tipologia dell'"illecito istantaneo ad effetti permanenti".

#### 2.4 Intuibili conseguenze scaturiscono dalle considerazioni dianzi svolte.

Deve infatti ritenersi, in accoglimento di quanto sostenuto nel gravame, che l'illecito si sia effettivamente prescritto per inutile decorso del relativo termine quinquennale, atteso che l'art. 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 statuisce, come è noto, che "il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Né rileva, alla stregua di quanto sostenuto dalla difesa di ISVAP, che parte ricorrente abbia continuato a riscuotere le provvigioni anche successivamente, e fino ad epoca compresa nel quinquennio, sì da rendere esercitabile l'azione repressiva del sostenuto illecito.

La liquidazione del compenso provvigionale, infatti, si colloca al di fuori del compimento della fattispecie negoziale – attività di mediazione asseritamente illecita, preordinata alla stipula di un contratto di riassicurazione – che ha dato luogo all'attivazione dei poteri repressivi da parte dell'intimato Istituto: non potendosi, con ogni evidenza,

accedere alla tesi della “permanenza” dell’illecito stesso (pur dopo la stipula del negozio giuridico rispetto alla conclusione del quale l’attività mediativa si pone in nesso di necessaria strumentalità), sol perché la controprestazione – riconoscimento delle provvigioni – ha avuto differita e/o prolungata scansione temporale.

Deve quindi escludersi la tempestività dell’azione repressiva intrapresa da ISVAP; e disattendersi quanto in proposito esposto nella gravata determinazione, laddove si sostiene che “il riconoscimento di provvigioni, anche a distanza di anni dalla conclusione del trattato in argomento [id est: riassicurazione], contraddice la tesi della parte che si trattò di una consulenza, i cui effetti si esaurirono a quell’epoca”.

Impregiudicata, come dianzi sottolineato, la qualificazione dell’attività posta in essere dalla ricorrente (mera consulenza piuttosto che vera e propria attività di mediazione), la liquidazione del compenso provvisorio è infatti estranea alla commissione del fatto che si assume illecito (e quindi al perfezionamento della relativa fattispecie), in quanto posto in essere in violazione della surriportata prescrizione ex art. 9 della legge 792/1984.

3. Il ricorso, alla stregua delle sopra condotte considerazioni, merita accoglimento – con inevitabile assorbimento dei rimanenti argomenti di doglianza – in ragione dell’accertato compimento del periodo prescrizione ex art. 28 della legge 689/1981.

A tali conclusioni necessariamente accede l’annullamento della gravata determinazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, giusta quanto esposto in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla dell’ordinanza n. 4613/09 prot. n. 14-09-013307 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009.

Condanna ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente RESCO s.r.l., per complessivi € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 736 del 26/01/2011

sul ricorso n. 11057 del 2009, proposto da MS Assicurazioni s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti *omissis*, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via *omissis*,

**contro**

l'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti *omissis*, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 21, presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto stesso

**per l'annullamento**

dell'ordinanza n. 4606/09 prot. n. 1409013300 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009, con la quale ritenuta la sussistenza della violazione dell'art. 2, comma 1, della legge 28 novembre 1984 n. 792, è stato ingiunto alla ricorrente di pagare "quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9 della legge 28 novembre 1984 n. 792, per la violazione accertata, la somma di € 307.327,41 ... oltre diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell'ISVAP per € 25,20, per complessivi € 307.352,61".

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. *omissis*, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

A fronte di una richiesta di chiarimenti alla ricorrente rivolta da ISVAP in data 27 maggio 2008 – avente ad oggetto l'attività di mediazione riassicurativa che MS avrebbe svolto in assenza della necessaria iscrizione all'Albo di categoria – quest'ultima evidenziava le ragioni che escludevano la configurabilità dell'ipotesi illustrata dall'Istituto di Vigilanza.

Nondimeno, ISVAP notificava alla ricorrente stessa, in data 9-10 ottobre 2008, formale contestazione di addebiti, con la quale veniva sottolineato che l'attività di intermediazione in questione sarebbe stata svolta da ASSI 90 s.r.l. con la collaborazione di MS.

Replicava quest'ultima sottolineando la distinzione fra attività di intermediazione ed attività di consulenza anche nello specifico settore del brokeraggio/mediazione assicurativa (ed escludendo che il proprio ruolo potesse essere ricondotto alla prima delle indicate fattispecie).

Avverso l'irrogata sanzione amministrativa pecuniaria deduce, ora, i seguenti argomenti di censura:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 28 novembre 1984 n. 792. Omessa motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento di fatti decisivi. Contraddittorietà intrinseca. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel ribadire di aver svolto attività qualificabile esclusivamente come consulenza – e non già quale intermediazione – evidenzia parte ricorrente di aver espletato attività di mero monitoraggio per conto degli assicurati Levante Assicurazioni e Norditalia Assicurazioni (poi Levante Norditalia e, oggi, Carige Assicurazioni) al fine di verificare eventuali carenze del riassicuratore AIDE Assistance.

Contesta quindi l'affermazione di ISVAP secondo cui l'attività di consulenza di MD avrebbe contribuito, anche se marginalmente, alla conclusione del trattato di riassicurazione fra Carige R.D. Assicurazioni ed Europ Assistance (rispetto al quale l'unico intermediario andrebbe individuato in ASSI 90 s.r.l.).

- 2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 28 novembre 1984 n. 792. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto e/o contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria.

Quanto poi al difetto di "terzietà" che, secondo ISVAP, avrebbe connotato lo svolgimento, ad opera di MD, dell'attività di intermediazione, quest'ultima sottolinea che se tale requisito rileva nei confronti di soggetti terzi, non rivelerebbe, al contrario, valenza preclusiva ove la stessa intermediazione venisse occasionalmente svolta in favore di soggetto (come Levante/Carige Assicurazioni) al quale la stessa MD era legata da rapporto di agenzia.

- 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 della legge 689/1981 in materia di prescrizione dell'illecito amministrativo. Difetto di presupposti, violazione dei principi normativi in materia di illecito permanente. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà intrinseca.

Rileva parte ricorrente di aver già sollevato nel corso del procedimento eccezione di prescrizione dell'illecito, atteso che all'epoca della relativa contestazione (9 ottobre 2008) il relativo termine quinquennale era ampiamente decorso con riferimento alla data di stipulazione del contratto di riassicurazione (14 novembre-18 dicembre 1997).

Viene, conseguentemente contestato, l'assunto – esplicitato da ISVAP – secondo cui si verterebbe in ipotesi di illecito permanente, con conseguente individuabilità del dies a quo al momento in cui cessi la permanenza o l'azione illegittima prolungata nel tempo: osservandosi, in proposito, come un corretto inquadramento della fattispecie condurrebbe

alla ravvisabilità di un illecito istantaneo con effetti permanenti (con riveniente decorrenza del termine prescrizione al momento della commissione dell'illecito, indipendentemente dalla protrazione dei relativi effetti).

- 4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Radicale assenza di motivazione.

Se, alla luce dell'epigrafata disposizione regolamentare, per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell'11 gennaio 2006 era già stata completata l'istruttoria, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata entro il 31 dicembre 2006, nel caso di specie la decadenza del potere esercitato da ISVAP con l'adozione dell'atto impugnato (intervenuta nel 2009) rileva in presenza del completamento dell'attività istruttoria fin dal 2002.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

#### **Diritto**

1. È opportuno procedere, ai fini di una compiuta delibazione dei dedotti argomenti di doglianza, ad una ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla proposizione del ricorso all'esame.

a innanzi tutto osservato come il contestato esercizio dei poteri sanzionatori facenti capo ad ISVAP sia stato originato da accertamenti ispettivi condotti dallo stesso Istituto dal 16 gennaio al 27 settembre 2007 presso la sede di Europ Assistance S.p.A. e di Europ Assistance Trade S.p.A. (unica agenzia della prima), le cui risultanze sono confluite nel verbale conclusivamente redatto il 30 ottobre 2007.

Sulla base delle evidenze documentali acquisite per effetto dello svolgimento della suindicata attività, emergeva la liquidazione di compensi provvisori da parte di Europ Assistance Trade in favore dell'agenzia ASSI 90 s.r.l. (mandataria di Carige Assicurazioni) dal 24 febbraio 1998 al 13 settembre 2006, per complessivi € 6.835,00.

I rapporti intercorrenti fra Europ Assistance Trade ed ASSI 90 consentivano di appurare che:

- sin dal 1998, la prima operava quale riassicratrice del ramo assistenza per conto delle imprese Norditalia Assicurazioni e Levante Assicurazioni (confluite, poi, in Carige Assicurazioni);
- fino a tutto il 2002, nessuna provvigione era stata corrisposta dal Europ Assistance in favore delle imprese riassicurate;

- in relazione allo stipulato negozio di riassicurazione ed ai successivi rinnovi, Europ Assistance Trade aveva riconosciuto provvigioni non soltanto in favore di ASSI 90, ma anche nei confronti di Bat.Men s.r.l. e della ricorrente MS Assicurazioni.
- a fronte di una richiesta di chiarimenti da parte di ISVAP, Europ Assistance precisava (nota del 30 gennaio 2007) che nel 1997 la predetta Società era stata contattata da Norditalia e Levante (in seguito confluite nel gruppo Carige) tramite ASSI 90 (di proprietà, per il 60% delle quote, del medesimo gruppo Carige) al fine della stipula di un trattato di riassicurazione.
- alla nota anzidetta risultavano allegate tre lettere di riconoscimento delle commissioni, dalle quali emergeva la liquidazione di compensi provvigionali in favore di Bat.Men e di MS Assicurazioni; e, in particolare:
  - in forza di lettera del 20 novembre 1997, dal 1° gennaio 2003, il 26,6% dei premi ad ASSI 90, il 5% a Bat.Men. ed il 4% a MS Assicurazioni;
  - in forza di lettera del 25 febbraio 2003, il 15% dei premi ad ASSI 90, il 3,50% a Bat. Men. ed il 2,80% a MS Assicurazioni;
  - in forza di lettera del 7 luglio 2003, il 18,66% dei premi ad ASSI 90, il 3,50% a Bat. Men. ed il 2,80% a MS Assicurazioni.

La comunicazione, nei confronti della ricorrente, dell'esito dei condotti accertamenti ispettivi (per effetto dei quali era emersa una fattispecie di violazione alla legge 28 novembre 1984 n. 792 in relazione allo svolgimento di attività di mediazione in difetto dell'iscrizione all'apposito albo) – avveniva con nota di ISVAP del 27 maggio 2008.

Con successiva nota del 9 ottobre 2008 il Servizio Ispettorato dell'Istituto formulava formale contestazione di violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 794/1982 ed invitava la ricorrente a presentare memorie difensive.

Acquisite queste ultime e proceduto all'audizione del legale rappresentante di MS Assicurazioni, il predetto Servizio (nota del 7 agosto 2009) ne accoglieva parzialmente le argomentazioni e proponeva l'applicazione del previsto regime sanzionatorio per violazione dell'art. 9 della legge 794/1982.

Si perveniva, quindi, alla conclusiva adozione della contestata ordinanza-ingiunzione, recante applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avverso la quale parte ricorrente è insorta mediante proposizione dell'odierno mezzo di tutela.

2. Come sopra riassunti i tratti salienti della vicenda portata all'attenzione dell'adito giudice amministrativo, merita prioritaria disamina la doglianza con la quale parte ricorrente ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dell'illecito, in quanto all'epoca della contestazione (9 ottobre 2008) il previsto termine quinquennale era decorso avuto riguardo alla data di stipulazione del contratto di riassicurazione; sottolineando, al riguardo, come non si configurerebbe (come da ISVAP sostenuto) la presenza di un illecito permanente, quanto, piuttosto, di un illecito istantaneo con effetti permanenti (con riveniente decorrenza del

termine prescrizione al momento della commissione dell'illecito, indipendentemente dalla protrazione dei relativi effetti).

- 2.1 Come illustrato in narrativa, la ricorrente confuta, al riguardo, la qualificazione della violazione de qua quale illecito permanente: sostenendo, al contrario, che si tratterebbe di illecito istantaneo ad effetti permanenti e che, conseguentemente, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizione andrebbe necessariamente collegato al momento di stipula del contratto di riassicurazione.

Tale tesi merita condivisione.

- 2.2 È ben vero che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, l'illecito "permanente" va tenuto distinto dall'illecito "istantaneo con effetti permanenti", ravvisabile laddove la condotta illecita si esaurisca in un fatto unico, o compiuto in un contesto temporale unico, ancorché con effetti destinati successivamente a perdurare o ad ampliarsi autonomamente nel tempo.

In quest'ultimo caso, l'elemento genetico del fatto si esaurisce e coincide con il suo verificarsi, onde la prescrizione comincia a decorrere dal momento stesso del compimento della condotta illecita dell'agente, la quale inizia e si esaurisce in un momento (relativamente) determinato, producendo conseguenze, la cui permanenza o protrazione nel tempo non assume rilevanza ai fini dell'inizio della prescrizione, dovendosi l'istantaneità o la permanenza dell'illecito accertare con riferimento non già alla protrazione temporale degli effetti della condotta, quanto, piuttosto, al rapporto eziologico tra gli effetti medesimi e il comportamento *contra jus* (cfr. *ex multis*, Corte cass. civ., sez. II, 21 novembre 2007 n. 24258).

Il discrimen tra atto illecito istantaneo (quantunque con effetti permanenti) ed atto illecito permanente risiede quindi nel rapporto causale tra evento e condotta *contra jus* del soggetto agente: con la conseguenza che:

- mentre nell'illecito istantaneo tale comportamento si esaurisce con il verificarsi del fatto, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (c.d. fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti);
- nell'illecito permanente la condotta oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. Corte Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007 n. 5831, 20 dicembre 2000 n. 1609 e 9 febbraio 1991 n. 1346; sez. II, 1° febbraio 1995 n. 1156).
- Se gli orientamenti giurisprudenziali dei quali si è innanzi dato conto afferiscono a fattispecie in materia risarcitoria, nondimeno i principi da essi argomentabili rivelano piena utilità ai fini della decifrazione di permanenza o istantaneità dell'illecito anche laddove ne vanga in considerazione la sanzionabilità a fini amministrativi.

In particolare:

- se il carattere "permanente" dell'illecito va ricongiunto, con sicurezza, ad una condotta dell'agente che pone in essere comportamenti, attivi o omissivi, conducenti ad una

dilatazione temporanea delle conseguenze del fatto anti giuridico;

- diversamente, la perduranza degli effetti dell'illecito, nel caso in cui il relativo fatto originativo abbia consistenza istantanea, si attegga quale conseguenza automaticamente indotta dal comportamento *contra jus*, sì che il relativo verificarsi sfugge alla sfera di volontà dell'agente e si attegga, piuttosto, quale ricaduta necessariamente indotta dal fatto avente il divisato carattere di istantaneità;
- Tale ricostruzione teorica incontra elementi di conferma in quanto ritenuto dalla Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti (sentenza 20 maggio 2005 n. 53), secondo la quale "nell'ambito del giudizio amministrativo-contabile, ai fini della decorrenza della prescrizione, il fatto illecito permanente – a differenza dell'illecito istantaneo (con effetti istantanei o permanenti) – postula il protrarsi non soltanto della situazione lesiva del diritto altrui ma anche della condotta volontaria che detta situazione determina nel senso che, quest'ultima, cessa col venir meno della condotta stessa".

2.3 Le svolte considerazioni conducono il Collegio a dare atto della condivisibilità della tesi esposta dalla ricorrente, secondo la quale l'illecito di che trattasi, essendo stato sostanziato dalla conclusione di un negozio di riassicurazione (alla quale era preordinata l'attività mediatizia dalla ricorrente stessa svolta), avrebbe carattere istantaneo, quand'anche gli effetti del programma contrattuale si siano protratti nel tempo.

Va rammentato, in proposito, come la condotta asseritamente illecita contestata alla ricorrente trovi fondamento normativo nella previsioni dettata dal comma 1 dell'art. 9 della legge 28 novembre 1984 n. 792, il quale stabilisce che "le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della presente legge".

L'illecito di che trattasi viene a configurarsi come una condotta non necessariamente puntuale, in quanto sostanziata da un complesso di comportamenti resi necessari affinché l'attività mediativa possa essere utilmente portata a compimento.

In tal senso, soccorre la stessa individuazione codicistica della relativa fattispecie negoziale, laddove l'art. 1754 c.c. prevede che "è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"; mentre il successivo art. 1755 fonda il diritto del mediatore alla provvigione (a carico di ciascuna delle parti) in ragione della conclusione dell'affare, ove quest'ultima consegua al "suo intervento".



Ne consegue che la nozione di affare, che, per il combinato disposto dei riportati artt. 1754 e 1755 c.c., fa sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione, deve essere intesa come un'operazione di natura economica che si risolva in un'utilità patrimoniale, suscettibile, peraltro, di conseguenze giuridiche.

Essa, pertanto, è riferibile non solo ai contratti propriamente detti, ma anche a qualsiasi operazione tale da far sorgere obbligazioni: dovendo per l'effetto argomentarsi che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare debba ritenersi concluso ogni volta che, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica nel negozio, ovvero, anche per il risarcimento del danno.

L'affare può, quindi, ritenersi concluso allorché il negozio sia stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle parti, perché solo in tal momento si realizza la funzione della mediazione, e perciò è soltanto da tal momento che il mediatore può far valere il diritto alla provvigione.

Alla stregua di quanto esposto, la necessaria commisurazione alla presente vicenda contenziosa degli illustrati paradigmi normativi ed interpretativi volti a qualificare l'attività di mediazione, impone di ritenere che la condotta posta in essere dalla ricorrente – quand'anche qualificabile come "mediazione" al fine di propiziare la stipulazione di un contratto di riassicurazione (ed impregiudicata la diversa configurabilità della stessa attività come mera "consulenza", secondo quanto dalla medesima parte argomentato nel mezzo di tutela all'esame) – abbia necessariamente avuto compimento con la stipula del relativo negozio, intervenuta fra il 14 novembre 1997 (sottoscrizione di Europ Assistance) ed il 18 dicembre 1997 (sottoscrizione di Carige, già Levante Assicurazioni).

La perduranza degli effetti riguarda non già l'attività di mediazione posta in essere dalla ricorrente, quanto, piuttosto, le conseguenze dello stipulato negozio riassicurativo, intercorrenti esclusivamente inter partes ed estranee, in ogni caso, alla sfera di volontà facente capo al mediatore.

Ne deriva che la contestata attività di mediazione ha avuto compimento (rectius: si è "consumata") al momento della stipula del contratto di riassicurazione la cui conclusione è stata, appunto, propiziata dalla contestata mediazione; mentre i successivi effetti, fuoriuscendo dalla sfera di imputabilità riconducibile al mediatore, escludono la qualificabilità della relativa condotta quale "illecito permanente": piuttosto dimostrandosi quest'ultima annoverabile – alla stregua di quanto osservato al precedente punto 2.2.1 – nella tipologia dell'"illecito istantaneo ad effetti permanenti".

#### 2.4 Intuibili conseguenze scaturiscono dalle considerazioni dianzi svolte.

Deve infatti ritenersi, in accoglimento di quanto sostenuto nel gravame, che l'illecito si sia effettivamente prescritto per inutile decorso del relativo termine quinquennale, atteso che l'art. 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 statuisce, come è

noto, che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

Né rileva, alla stregua di quanto sostenuto dalla difesa di ISVAP, che parte ricorrente abbia continuato a riscuotere le provvigioni anche successivamente, e fino ad epoca compresa nel quinquennio, sì da rendere esercitabile l'azione repressiva del sostenuto illecito.

La liquidazione del compenso provvigionale, infatti, si colloca al di fuori del perfezionamento della fattispecie negoziale (attività di mediazione asseritamente illecita, preordinata alla stipula di un contratto di riassicurazione) che ha dato luogo all'attivazione dei poteri repressivi da parte dell'intimato Istituto: non potendosi, con ogni evidenza, accedere alla tesi della “permanenza” dell'illecito stesso (pur dopo la stipula del negozio giuridico rispetto alla conclusione del quale l'attività mediativa si pone in nesso di necessaria strumentalità), sol perché la controprestazione – riconoscimento delle provvigioni – ha avuto differita e/o prolungata scansione temporale.

Deve quindi escludersi la tempestività dell'azione repressiva intrapresa da ISVAP; e disattendersi quanto in proposito esposto nella gravata determinazione, laddove si sostiene che “il riconoscimento di provvigioni, anche a distanza di anni dalla conclusione del trattato in argomento [id est: riassicurazione], contraddice la tesi della parte che si trattò di una consulenza, i cui effetti si esaurirono a quell'epoca”.

Impregiudicata, come dianzi sottolineato, la qualificazione dell'attività posta in essere dalla ricorrente (mera consulenza, piuttosto che vera e propria attività di mediazione), la liquidazione del compenso provvigionale è infatti estranea alla commissione del fatto che si assume illecito (e quindi al perfezionamento della relativa fattispecie), in quanto posto in essere in violazione della surriportata prescrizione ex art. 9 della legge 792/1984.

3. Il ricorso, alla stregua delle sopra condotte considerazioni, merita accoglimento – con inevitabile assorbimento dei rimanenti argomenti di doglianza – in ragione dell'accertato compimento del periodo prescrizionale ex art. 28 della legge 689/1981.

A tali conclusioni necessariamente accede l'annullamento della gravata determinazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, giusta quanto esposto in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 4606/09 prot. n. 1409013300 emessa da ISVAP in data 5 novembre 2009.

Condanna ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente MS Assicurazioni s.r.l., per complessivi € ,00 (euro /00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 885 del 31/01/2011

sul ricorso n. 9497 del 2009, proposto da Venturi Volodia, rappresentato e difeso dagli avv. ti *omissis*, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Roma, via *omissis*,

**contro**

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. *omissis*, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Quirinale n. 21, presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto;

**nei confronti di**

Pisani Maria, non costituitasi in giudizio;

**per l'annullamento**

- del provvedimento ISVAP n. 00338/PD/09 del 23 giugno 2009, con il quale l'Istituto ha applicato, nei confronti dell'odierno ricorrente, la sanzione disciplinare della censura;
- della deliberazione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari n. 1233/I del 26 maggio 2009, richiamata dal provvedimento sanzionatorio e ad esso allegata;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alle note prot. nn. 03/09/000502 e 03/09/000501 dell'11 febbraio 2009;

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. *omissis*, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### Fatto

A seguito di talune irregolarità emerse relativamente all'attività di Sintesi Life and Risk Management – di cui l'odierno ricorrente era responsabile dell'attività di intermediazione – ISVAP avviava nei confronti di quest'ultimo un procedimento disciplinar ai sensi del Regolamento dell'Istituto n. 6 del 20 ottobre 2006.

Al termine del procedimento veniva irrogata nei confronti del sig. Venturi la sanzione disciplinare della censura, avverso la quale vengono, con il presente mezzo di tutela, dedotte le seguenti doglianze:

- 1) Eccesso di potere per travisamento di elementi di fatto e di diritto, falsità del presupposto, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

Nell'osservare come il fondamento dell'irrogato provvedimento sanzionatorio risieda, per come esplicitato dall'Autorità emanante, nella carente diligenza imputata al ricorrente quanto all'attività consulenziale da erogare nei confronti di una sottoscrittrice di polizza finanziaria del ramo "vita", viene ulteriormente precisato che:

- le polizze sottoscritte da quest'ultima recavano una "operosissima penale di riscatto";
- le polizze stesse contenevano una esplicita clausola che limitava all'età massima di 74 anni la sottoscrivibilità dei contratti (laddove l'età della contraente sig.ra Pisani, nel caso di specie, era 85 anni al momento della stipula);
- A fronte di tali rilievi, assume il ricorrente che la sig.ra Pisani non ha mai esternato l'intendimento di effettuare un investimento "temporaneo";
- I prodotti acquistati da quest'ultima, inoltre, furono alla medesima consigliati dal proprio consulente finanziario: escludendo, per l'effetto, il ricorrente, che alcun addebito possa essere mosso nei propri confronti.

- 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 792/1984, degli artt. 27 e 28 della Circolare ISVAP n. 551/D2005, nonché del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Nell'escludere di essere venuto meno all'osservanza dei principi di legge e deontologici disciplinanti lo svolgimento della propria attività, soggiunge il ricorrente che il precedente Istituto non abbia addotto alcun elemento a conforto della ritenuta responsabilità di carattere disciplinare, confutando – a tali fini – l'asserita consistenza e rilevanza della condotta omissiva ascrittagli.

Né, all'epoca dei fatti, sarebbero state in vigore le disposizioni che hanno, solo successivamente, imposto all'intermediario la verifica dell'adeguatezza del prodotto assicurativo offerto al cliente.

- 3) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti. Violazione

e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nonché del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Nell'assumere che la scelta di investimento in particolari tipologie di polizza sia stata autonomamente e responsabilmente assunta dalla cliente, esclude il ricorrente di aver svolto – e di aver, a monte, potuto svolgere – alcun ruolo nella vicenda.

Né, in contrario avviso, rileverebbero le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 792/1984, atteso che gli obblighi di assistenza alla clientela da esse imposti al broker non sarebbero stati operanti nella fattispecie in ragione della predeterminazione dei contenuti contrattuali concernenti la stipula delle polizze in questione.

Nel lamentare, da ultimo, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti addebitati, conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5944, pronunciata nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

### **Diritto**

1. Giova procedere, ad integrazione di quanto esplicitato in narrativa, ad una breve ricostruzione delle vicende in fatto che, in quanto direttamente incidenti sul contestato esercizio del potere disciplinare da parte di ISVAP, hanno diretta rilevanza sul sottoposto thema decidendum.

In primo luogo, va osservato che Sintesi Life and Risk Management s.r.l. (della quale il ricorrente Venturi era – ed è – legale rappresentante) ha promosso nel 2005, in esecuzione di incarico affidato dalla sig.ra Pisani Maria, la conclusione di due polizze di assicurazione vita del tipo united link presso Irish Life International Lmt., contemplanti un premio, rispettivamente, di € 150,000,00 e di € 500.000,00.

A fronte del riscatto esercitato nei due anni successivi dalla cliente, quest'ultima otteneva un ricavo complessivo inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione per circa € 256.000,00.

Di seguito alla segnalazione relativa all'anzidetta vicenda pervenuta ad ISVAP, l'Istituto avviava i necessari approfondimenti istruttori, pervenendo quindi alla contestazione di addebito nei confronti dell'odierno ricorrente.

Esperito il prescritto iter procedimentale, l'Istituto di vigilanza disponeva l'irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Nel provvedimento recante irrogazione dell'anzidetta misura vengono richiamati – unitamente alle fonti normative primarie di riferimento (legge 28 novembre 1984 n. 792, in materia di istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione; decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante codice delle assicurazioni private) – anche i Regolamenti dell'Istituto (n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 6 del 20 ottobre 2006) riguardanti la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari.

Viene, altresì, richiamata la deliberazione assunta nell'adunanza del 26 maggio 2009 dalla Sezione I del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, nominato con provvedimento del 16 gennaio 2007.

Particolare rilevanza, alla luce del rinvio ob relationem operato dalla determinazione sanzionatoria, assume appunto il deliberato del suindicato Collegio.

In esso, riassunte le vicende che hanno dato luogo all'esercizio del potere disciplinare ed ai conseguenti snodi procedurali (con partecipazione dell'incolpato e produzione di difese da parte di quest'ultimo, peraltro personalmente sentito) viene dato atto delle seguenti circostanze:

- il dott. Venturi, “allorché afferma di essersi limitato a dare semplice esecuzione alla volontà della contraente nella individuazione degli asset finanziari, ai quali legare le sorti dell'investimento, è certamente venuto meno agli obblighi derivantigli dal rapporto di mediazione assicurativa instaurato con la Pisani, rapporto che a tenore di quanto prescriveva l'allora vigente art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792 ... oltre a mettere in relazione l'assicuranda con l'impresa di assicurazione, avrebbe dovuto imporgli di assisterla nella determinazione del contenuto dei relativi contratti, collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”;
- “la clausola di polizza che limitava nel massimo a 74 anni di età la sottoscrivibilità dei contratti” sarebbe stata accreditata come disposizione con funzione di “mera salvaguardia degli interessi della Compagnia, mentre è vero il contrario”, in quanto “avendo solo riguardo all'onerosissima penale di riscatto contemplata in polizza, ammontante il primo anno all'8,40% del capitale investito e decrescente dell'1,05% annualmente fino ad azzerarsi soltanto al nono anno dalla stipulazione, appare in tutta evidenza come una tale forma di contratto fosse da sconsigliare ad una ottantaseienne, che intendesse investire temporaneamente in assicurazione i propri risparmi”;
- quand'anche “l'obbligo previsto dall'art. 28 della Circolare ISVAP n. 551/D2005 di preventiva esecuzione della procedura di accertamento dell'adeguatezza dei contratti proposti in assicurazione” ha assunto vigenza successivamente alla stipula dei contratti in discorso, nondimeno l'art. 27 della Circolare stessa – operante anche relativamente alla collocazione temporale della vicenda di che trattasi – poneva a carico degli intermediari assicurativi gli obblighi di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisire le informazioni

necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei medesimi ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati”, nonché “agire in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti”.

- Nel ritenere, conclusivamente, che il dott. Venturi “abbia svolto l’incarico di mediazione assicurativa affidatogli di Pisani Maria non solo violando gravemente gli obblighi di diligenza e professionalità impostigli dalle disposizioni al tempo in vigore, bensì venendo anche meno a doveri, che, sebbene non scritti, appaiono deontologicamente imprescindibili”, il Collegio ha proposto l’irrogazione della sanzione della censura: proposta che, come si è avuto modo di osservare, è stata integralmente accolta nella gravata determinazione del 23 giugno 2009.
2. Il provvedimento da ultimo indicato e le conclusioni rassegnate dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari che ne costituisce il presupposto si rivelano, invero, indenni dalle censure dedotte con il mezzo di tutela all’esame.

- 2.1 Va innanzi tutto rilevato che – come osservato dalla Sezione III civile della Corte di Cassazione (sentenza 7 febbraio 2005 n. 2416) – la figura del broker (per come tratteggiata dall’art. 1 della legge 792/1984) “è il risultato di un compromesso mal riuscito tra le qualificazioni giuridiche prevalenti: quella di prestatore di opera intellettuale di matrice prettamente dottrinale e quella di mediatore che, condivisa o meno dalla scarna giurisprudenza di questa Corte ... ne rappresenta il presupposto di fondo”.

Nell’osservare come la Suprema Corte abbia avuto occasione di occuparsi specificamente della tematica del brokeraggio dopo l’entrata in vigore della citata legge 792/1984 (sentenze 26 agosto 1998 n. 8467 e 6 maggio 2003 n. 6874), prosegue la pronuncia in rassegna rilevando che “l’attività di mediazione costituisce dato ineliminabile della figura del broker e rappresenta termine di riferimento obbligatorio di ogni ricostruzione sistematica”: con la conclusione che, “allo stato della legislazione il broker di assicurazioni svolge attività mediatizia in forma di impresa commerciale, sia pure connotata da profili di intellettualità”.

Da tale principio è lecito inferire che il complesso prestazionale richiesto al broker nel contatto professionale dal medesimo intrattenuto con la clientela, non si sostanzia nel mero ed esclusivo esercizio di un’attività mediatizia preordinata alla stipula di contratti di assicurazione; ma, piuttosto, si rivela – ulteriormente, ma imprescindibilmente – qualificato dallo svolgimento di un’attività consulenziale/assistenziale in favore del contraente circa la congruità dello strumento assicurativo rispetto alle esigenze da quest’ultimo evidenziate e, conseguentemente, in ordine alla idoneità della allocazione delle disponibilità finanziarie del medesimo cliente nel quadro dello stipulando programma assicurativo.

Va ulteriormente soggiunto che, come da questa Sezione puntualizzato (cfr. sentenze 8 febbraio 2010 n. 1663 e 9 dicembre 2009 n. 12592) “quella del broker è una figura complessa, che si caratterizza non solo per la “messa in relazione” degli assicurandi



con le imprese di assicurazione e riassicurazione, ma anche per l'attività di assistenza "nella determinazione del contenuto dei relativi contratti" e di collaborazione alla loro gestione ed esecuzione (art. 1, l. n. 792 del 1974)"; atteggiandosi lo stesso come "un professionista altamente qualificato, al quale appare opportuno applicare, anche sul piano amministrativo, lo stesso parametro di diligenza richiesto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile, per la generalità dei prestatori d'opera professionale".

- 2.2 Se i contenuti dell'attività di brokeraggio si atteggiavano sulle coordinate interpretative sopra poste in evidenza, appare del tutto incontrovertibile che, nella vicenda all'esame, gli strumenti negoziali sottoposti alla sottoscrizione della cliente sig.ra Pisani evidenziassero manifesto carattere di incongruità in ragione dell'elevata età della medesima (85 anni) e della presenza di un'espressa clausola di polizza che limitava la sottoscrivibilità ad un'età non superiore agli anni 74: di talché, con ogni evidenza, appaiono sfornite di qualsivoglia condivisibilità le argomentazioni di parte ricorrente volte a confutare il deficit di diligenza del broker, il quale avrebbe dovuto – invece – adeguatamente rappresentare alla cliente il complesso di circostanze caratterizzanti il rapporto negoziale inerente al prodotto assicurativo offerto.

Complesso di circostanze che, va soggiunto, implicava anche la presenza di onerose penali di riscatto: le quali (decrementi fino al nono anno di durata del programma assicurativo), ove coniugate con l'età della contraente, rendevano particolarmente critica (ed economicamente assai svantaggiosa) una anticipata fuoriuscita dal contratto.

Come correttamente osservato nella memoria difensiva dall'Istituto depositata in giudizio il 9 dicembre 2009, il prodotto offerto in sottoscrizione alla sig.ra Pisani intrinsecamente non corrispondeva – in ragione dell'elevata età della cliente – a finalità previdenziali: circostanza, questa, avvalorata anche dalla iniziale carenza di indicazioni circa eventuali beneficiari diversi dalla contraente.

Se tali rilievi unicamente depongono per il carattere di temporaneità dell'investimento (quantunque non manifestato espressamente dalla cliente), a fortiori emergono le gravi lacune che hanno caratterizzato l'attività consulenziale nei confronti di quest'ultima prestata: non potendosi non ribadire la presenza di inescusabili mende, sotto il profilo dell'osservanza delle coordinate diligenziali di svolgimento dell'attività di brokeraggio (come sopra puntualizzate), che hanno accompagnato la fase informativa prodromica alla sottoscrizione degli strumenti assicurativi in discorso.

- 2.3 Le considerazioni sopra espresse si rivelano presidiate, sotto il profilo dispositivo, dalle previsioni dettate dall'art. 27 della Circolare ISVAP n. 551/D2005 (ratione temporis operante relativamente alla vicenda all'esame; e correttamente evocato nella proposta formulata dal Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari), recante, a carico degli intermediari assicurativi, una duplicità di comportamenti doverosi (specificativi dei contenuti dirigenziali ai medesimi imposti nel quadro dell'attività di brokeraggio) sostanziati dagli obblighi:

- di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei medesimi ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati”;
- e di “agire in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei contraenti”.
- è da escludere che le previsioni sopra riportate rivelino, come dal ricorrente sostenuto, valenza meramente programmatica e, comunque, non precettiva: piuttosto dovendo ribadire che, in ragione dell'immanenza di un principio (più volte dal Collegio ribadito) che fundamentalmente caratterizza l'attività del broker in termini di necessaria diligenza comportamentale, le indicazioni anzidette ne hanno caratterizzato e specificato l'atteggiarsi, con attitudine immediatamente cogente.

2.4 Se è pur vero che – come dallo stesso ricorrente argomentato – il più stringente obbligo (di cui all'art. 28 della citata Circolare ISVAP n. 551/D2005) riguardante la preventiva esecuzione della procedura di accertamento dell'adeguatezza dei contratti proposti in assicurazione è entrato in vigore successivamente alla stipula dei contratti in discorso (per l'effetto dimostrandosi inoperante relativamente alla presente vicenda), nondimeno il richiamo (operato nel deliberato del Collegio di garanzia con riferimento non solo agli obblighi di diligenza e professionalità imposti dalle disposizioni in vigore, ma anche) “a doveri, che, sebbene non scritti, appaiono deontologicamente imprescindibili” si rivela pertinente.

Come da questa Sezione affermato con la già citata sentenza 1663/2010, infatti, costituisce “jus receptum che, nel procedimento disciplinare, può essere discrezionalmente tipicizzata una condotta deontologicamente illecita attraverso l'integrazione di ipotesi comportamentali non espressamente contemplate dalla normativa di settore, purché le stesse traggano la loro rilevanza dalla più vasta finalità che la norma stessa tende a raggiungere” (cfr. Cass. pen., sez. V, 23 novembre 1999 n. 14730).

2.5 Escluso, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, che le censure dal ricorrente dedotte in ordine alla configurabilità in termini di illecito disciplinare della condotta dal medesimo osservata meritino accoglimento, parimenti indivisibili sono le doglianze rivolte avverso la lamentata “sproporzione” dell'irrogata sanzione rispetto ai fatti contestati.

Stabilisce infatti l'art. 9, comma 2, della legge 794/1982 (abrogata, ora, dall'art. 354 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, con la decorrenza indicata dall'art. 355 del medesimo decreto) che, “qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dall'albo”.

Se, ai sensi del successivo comma 3, “il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed inflitto per lievi trasgressioni”, il comma 4 prevede che “la censura è disposta per rilevanti manchevolezze”.

Osservato come l’inflitta misura non rappresenti la più grave modalità di repressione di condotte illecite nel quadro sanzionatorio delineato dalla (previgente) legge 794/1982, va rammentato come costituisca espressione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, cui consegue la relativa insindacabilità in sede di legittimità (salvi i macroscopici casi di contraddittorietà ovvero di evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2002 n. 4485 e sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5751), la scelta della concreta determinazione della sanzione disciplinare da infliggere.

Corollario della delineata discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione nella materia de qua, è l’impossibilità del giudice amministrativo di valutare autonomamente i fatti contestati in sede disciplinare, non potendo egli sostituirsi alla pubblica amministrazione (C.G.A.R.S., 31 maggio 2002 n. 286), pena la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa di legittimità e la conseguente nullità della decisione per eccesso di potere giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003 n. 5401).

Nell’escludere che, quanto alla commisurazione della misura afflittiva nella fattispecie irrogata ricorrano le tipologie inficianti sopra indicate – al riguardo dovendosi, ancora una volta, richiamare il carattere di condivisibile “gravità” annesso da ISVAP alla condotta nella vicenda tenuta dall’odierno ricorrente – deve conseguentemente disattendersi anche la doglianza ora esaminata.

3. Ribadite le considerazioni precedentemente espresse – alla stregua delle quali, le censure esposte con il presente ricorso non hanno dimostrato condivisibile fondatezza – non può esimersi il Collegio dal disporre, conclusivamente, la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente sig. Venturi Volodia al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, per complessivi € 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

**omissis**

Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio Sezione Prima - n. 900 del 01/02/2011

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 296 del 2011, proposto da: Angelo Antonio Costarella, rappresentato e difeso dall'avv. *omissis*, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. *omissis* in Roma, viale *omissis*

**contro**

Isvap – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avv. *omissis*, con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via del Quirinale, 21

**per l'annullamento**

dell'ordinanza ingiunzione n. 3947 del 25 ottobre 2010 con cui l'Isvap ha ordinato al sig. Angelo Antonio Costarella di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 324, co. 1, d.lgs. 209/2005, per le violazioni accertate l'importo complessivo di € 10.025,20 di cui € 25,20 per diritti di notifica e spese di procedimento;

di tutti gli atti allegati o presupposti, conseguenti o comunque connessi.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. *omissis* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**SENTITE** le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

**CONSIDERATO** che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi degli artt. 60 e 74 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente irricevibile;

**RILEVATO**, infatti, che per la fattispecie, ai sensi dell'art. 119, co. 1, lett. b), e co. 2, d.lgs. 104/2010, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, con conseguente dimezzazione del termine per il deposito del ricorso che, pertanto, è di quindici giorni;

**RILEVATO** che il ricorso, notificato all'Isvap il 27 dicembre 2010, è stato depositato il 14 gennaio 2011, e cioè oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all'amministrazione resistente, sicché lo stesso è irricevibile, trattandosi di termine perentorio come espressamente indicato dall'art. 45, co. 1, d.lgs. 104/2010;

**LIQUIDATE** le spese del giudizio complessivamente in € 1.000 (mille/00) e poste le spese a carico del ricorrente ed a favore dell'amministrazione resistente.

**P.Q.M.**

dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 1.000 (mille/00), in favore dell'amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

**omissis**



### 3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---





3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 32 del 1 febbraio 2011.	Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di VDV Leben International AEAZ.
C 43 del 11 febbraio 2011.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6125 — Reale/Unnim/CSG).
C 48 del 15 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Dopo la crisi: un nuovo sistema finanziario per il mercato interno» (parere d'iniziativa).
L 46 del 19 febbraio 2011.	Regolamento (UE) N. 149/2011 della Commissione del 18 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS).
C 54 del 19 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
C 54 del 19 febbraio 2011.	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

<p>C 56 del 22 febbraio 2011.</p>	<p>Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6130 — AXA IMPEE/NOVACAP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata.</p>
<p>C 57 del 23 febbraio 2011.</p>	<p>Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2011 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.</p>
<p>C 58 del 24 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 gennaio 2011 che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico.</p>
<p>L 53 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.</p>
<p>C 62 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Parere della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2011, in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.</p>
<p>C 62 del 26 febbraio 2011.</p>	<p>Decisione della Commissione del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.</p>

4. PARERI RESI  
ALL'AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E  
DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

---



Parere del 21 dicembre 2010

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'istanza di Intesa SanPaolo s.p.a. di revisione delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249.**

Si fa riferimento alla nota del 2 dicembre 2010, prot. 0066582, pervenuta a questo Istituto in pari data, e alla documentazione allegata, con la quale codesta Autorità ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'istanza, presentata dalla società Intesa SanPaolo s.p.a. ("ISP"), tesa alla revisione di alcune delle misure di cui alle lettere e), f) e g) del provvedimento di codesta Autorità proc. C8027 del 20 dicembre 2006, n. 16249, relativo all'operazione di concentrazione Banca Intesa/ SanPaolo IMI.

Tali misure, adottate nel presupposto che dalla suddetta operazione di concentrazione derivassero effetti restrittivi della concorrenza in ragione della costituzione di una posizione dominante collettiva tra Intesa SanPaolo e Assicurazioni Generali nei mercati assicurativi relativi ai rami vita I, III e V, prescrivevano, tra l'altro:

- la cessione a soggetti terzi indipendenti di un ramo di azienda – denominato Sud Polo Vita s.p.a. – finalizzato alla produzione e gestione di polizze assicurative vita ramo I, III e V, nonché dotato di adeguata capacità distributiva in ragione della titolarità di un accordo di distribuzione (lettera e);
- l'astensione dal distribuire polizze vita ramo I, III e V prodotte da Intesa Vita e/o da Assicurazioni Generali attraverso gli sportelli bancari facenti capo all'allora gruppo SanPaolo e quelle prodotte da Eurizon Vita attraverso gli sportelli bancari facenti capo all'allora gruppo Banca Intesa (lettera f);
- interventi sulla governance di Intesa SanPaolo con riferimento ai membri espressione diretta o indiretta del gruppo Generali negli organi sociali del gruppo Intesa SanPaolo (lettera g).

L'istanza di revisione tende alla revoca delle misure concernenti l'obbligo di trasferimento a terzi indipendenti della società Sud Polo Vita e il divieto di utilizzo degli sportelli della ex rete SanPaolo per la commercializzazione di polizze vita di ramo I, III e V prodotte da Intesa Vita (e non anche di quelle prodotte da Generali, per le quali rimarrebbe il divieto) e di quelli della ex rete Banca Intesa per la distribuzione delle polizze vita di ramo I, III e V prodotte da Eurizon Vita.

A tal fine ISP ha indicato una serie di misure sostitutive che a suo avviso consentirebbero il superamento delle obiezioni poste a fondamento delle originarie misure.

Tali impegni, come risultanti dall'istanza del 10 giugno 2010 e dalle sue successive integrazioni, consistono:

- nell'adozione di articolate misure sulla governance, tra le quali rilevano quelle dirette a precludere agli eventuali rappresentanti dell'azionista Assicurazioni Generali nel Consiglio di sorveglianza e nel Consiglio di gestione di ISP, nonché ai componenti dei medesimi organi aventi legami personali diretti o indiretti con Assicurazioni Generali, l'acquisizione di informazioni sensibili concernenti il settore assicurativo vita e la partecipazione ai relativi processi decisionali;
- nella disponibilità a consentire che - nel caso in cui l'attuale modello distributivo captive (basato sulla distribuzione attraverso gli sportelli del gruppo, inclusi i promotori, in via esclusiva di polizze vita prodotte da imprese di assicurazione controllate da ISP) venga modificato nella direzione dell'apertura della rete distributiva nazionale a prodotti bancassicurativi vita di operatori terzi - presso almeno 1.133 delle proprie filiali (quelle che erano connesse alla cessione di Sud Polo Vita) siano collocate polizze vita di una compagnia assicurativa non azionista della banca e da essa indipendente.

OMISSIS, la banca, con ulteriore integrazione del 29 novembre 2010, ha ampliato il contenuto delle descritte misure, impegnandosi, in particolare, a mantenere l'attuale modello distributivo captive in relazione alla distribuzione di polizze vita di ramo I, III e V, e, nell'eventualità di una modificazione di detto modello nel senso dell'apertura della rete di sportelli a prodotti bancassicurativi vita di imprese di assicurazione terze, a sottoporre tale decisione alla preventiva valutazione di codesta Autorità.

#### **Omissis**

L'istanza di revisione in oggetto si inserisce in un contesto di riferimento modificato, rispetto a quello d'origine, dalla sopravvenienza di nuove circostanze tra cui le più significative sono rappresentate dalla risoluzione in data 19 marzo 2010 dell'accordo di consultazione tra gli azionisti Assicurazioni Generali e Crédit Agricole in ISP e dallo scioglimento della joint venture tra ISP e Assicurazioni Generali in Intesa Vita conseguente all'acquisizione del controllo esclusivo da parte di ISP, su cui si è espressa codesta Autorità con provvedimento n. C10130 del 15 settembre 2010 e che è stato oggetto di autorizzazione da parte di questo Istituto in data 22 settembre 2009, con efficacia subordinata alla pronuncia di codesta Autorità.

#### **Omissis**

In tale rinnovato scenario si collocano le citate misure alternative, proposte da ISP a supporto dell'istanza, rispetto alle quali valgono le considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda le misure di governance, si ritiene che l'attuale assenza di esponenti aziendali di Assicurazioni Generali nel Consiglio di Sorveglianza o nel Consiglio di Gestione di ISP, la natura indipendente dei due membri del Consiglio di sorveglianza di ISP ancorché espressi dall'azionista Assicurazione Generali, unitamente alla previsione di specifiche misure (cfr. nota fatta pervenire da ISP il 1 dicembre 2010, prot. 0066380) tese ad escludere il coinvolgimento di detti componenti nei processi informativi e decisionali relativi alle materie inerenti il settore assicurativo vita, possano concorrere a segnare, ove rigorosamente attuate, un rafforzamento di quei tratti di indipendenza della gestione societaria di ISP rispetto all'azionista Assicurazioni Generali. Ciò tanto più ove si consideri che le citate misure, anziché limitate alla strategia

commerciale di Eurizon e delle sue controllate, sono state estese all'intero settore assicurativo vita con riferimento a tutte le società di assicurazioni del gruppo bancario.

Con riferimento alle misure attinenti alla rete distributiva di ISP, l'eventualità che l'assetto captive evolva nella direzione di prevedere la ricostituzione di legami distributivi con soggetti terzi, ad avviso di questo Istituto trova un limite nell'impegno, esplicitato da ISP con nota del 29 novembre 2010, di sottoporre l'eventuale decisione di rivedere il modello captive alla preventiva valutazione di codesta Autorità.

In conclusione, preso atto di quanto rappresentato da codesta Autorità nelle risultanze dell'istruttoria nonché del successivo impegno espresso da ISP con riferimento al modello captive, si comunica che, per quanto di competenza, non si ravvisano elementi ostativi ad una positiva valutazione dell'istanza.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

**Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A..**

Si fa riferimento alla nota del 20 gennaio 2011, prot. n. 0012434, pervenuta a questa Autorità il 21 gennaio 2011, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. (di seguito KBL) da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A. (di seguito Hinduja).

**1. Premessa e descrizione dell'operazione**

La transazione consiste nell'acquisizione da parte della Hinduja del (OMISSIS) del capitale della KBL, le cui azioni verranno cedute dalla società KBC Group NV. La società KBL detiene il (OMISSIS) del capitale della Vitis Life S.A., società di diritto lussemburghese operante in Italia nel settore assicurativo.

All'esito della descritta acquisizione, al vertice della catena partecipativa di controllo in Vitis Life vi sarà Hinduja, per il tramite di KBL.

La Hinduja è una società di partecipazioni finanziarie di diritto lussemburghese interamente di proprietà di una persona fisica, il sig. S.P. Hinduja. Tale società è attiva nei settori assicurativo, bancario, finanziario, energetico, automotive, trading ed health care ma non opera in Italia nel settore assicurativo.

La KBL è una società per azioni di diritto lussemburghese operante nel settore del private banking.

**2. Il soggetto interessato**

Nonostante la natura dell'operazione sia tale da incidere esclusivamente sull'assetto di controllo di Vitis Life, senza determinare alcuna modificazione nella relativa posizione di mercato, si riportano comunque essenziali elementi informativi relativi alla predetta società.

La società Vitis Life è stata abilitata in data 11 settembre 1996 all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi con la denominazione di Vitis Life Luxembourg S.A., variata nel luglio del 2007 in Vitis Life S.A..



La società Vitis Life risulta abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami vita:

- I. assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II. assicurazioni di nuzialità e di natalità;
- III. assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- V. operazioni di capitalizzazione;
- VI. operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

In ragione dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi, le informazioni in possesso di questa Autorità sono quelle trasmesse dall'Autorità di vigilanza lussemburghese ai sensi dell'art. 49 della direttiva 2002/83/CE. Si riporta, di seguito, il dato attinente alla raccolta premi della predetta società nei rami vita esercitati, aggiornati all'anno 2009.

In particolare, Vitis Life, nel corso del 2009, ha raccolto premi pari a (OMISSIS) nel (OMISSIS) e pari a (OMISSIS) euro nel (OMISSIS). Negli altri rami non sono state fornite informazioni.

### **3. Conclusioni**

Questa Autorità ritiene che l'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società KBL European Private Bankers S.A. da parte della società Hinduja Luxembourg Holding S.A., determinando soltanto la modificazione della catena di controllo di Vitis Life, non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Vice Direttore Generale  
(Flavia Mazzarella)



## 5. ALTRE NOTIZIE

---



## 5.1 AVVISI E COMUNICATI

### COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione nella zona di Napoli ed in altre città della Campania di polizze r.c. auto temporanee e del rilascio di contrassegni contraffatti intestati alla compagnia assicurativa

#### CHARTIS EUROPE S.A.

con sede legale in Francia, la quale, abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nel ramo r.c. auto, limitatamente ai rischi "flotte" (intesi, nella comune accezione, come pluralità di veicoli utilizzati da una unica organizzazione) non può rilasciare coperture individuali.

La Chartis Europe S.A ha precisato, inoltre, che l'impresa non rilascia coperture temporanee relative a periodi molto brevi.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto, ancorché temporanee, recanti l'intestazione di cui sopra rilasciate a singoli assicurati, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma 16 febbraio 2011

## COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto intestate alla società

### **SOGECAP ASSICURAZIONI S.p.A**

che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'ISVAP fa presente, altresì, che un'impresa con la denominazione sociale SOGECAP SA, con sede legale in Francia, risulta abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei soli rami vita I e nei rami infortuni e malattia. L'impresa non può pertanto sottoscrivere alcun rischio di responsabilità civile auto in Italia.

L'Autorità richiama l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c.auto recanti l'intestazione SOGECAP SA o SOGECAP Assicurazioni S.p.A, comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma 16 febbraio 2011

## COMUNICATO STAMPA DEL 16 FEBBRAIO 2011

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto contraffatte intestate alla compagnia assicurativa

### “HELVETIA VERSICHERUNGEN AG”

con sede legale a Vienna (Austria), Hoher Markt 10-11, abilitata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi in alcuni rami danni con esclusione dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri, la quale ha dichiarato di non aver mai commercializzato polizze r.c. auto nel territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione di cui sopra comporta per i contraenti l'insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma, 16 febbraio 2011

## **COMUNICATO STAMPA DEL 23 FEBBRAIO 2011**

L'ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto intestate alla società

### **CLEMENTS GLOBAL INSURANCE SOLUTIONS**

che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio della Repubblica.

L'Autorità richiama l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione Clements Global Insurance Solutions comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per gli intermediari, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese disponibile sul sito Internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it).

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.

Roma, 23 febbraio 2011



## 5.2 MODIFICHE STATUTARIE

### **Aumento del capitale sociale di AVIPOP Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 24 febbraio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 19 gennaio 2011 dall'assemblea straordinaria di Avipop Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 43.500.000 a € 53.500.000, sottoscritto e versato in data 19 gennaio 2011.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di AVIPOP Vita S.p.A., con sede in Milano**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 24 febbraio 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 19 gennaio 2011 dall'assemblea straordinaria di Avipop Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 27.500.000 a € 37.500.000, sottoscritto e versato in data 27 gennaio 2011.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 2 marzo 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 22 novembre 2010 dal consiglio di amministrazione di Eurovita Assicurazioni S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da € 88.689.355 a € 107.502.268, che risulta sottoscritto alla data del 31 gennaio 2011.

### **5.3 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Baloise-Europe Vie S.A. e Baloise Vie Luxembourg S.A., entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato che con decreto ministeriale del 17 gennaio 2011 è stata autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Baloise-Europe Vie S.A. (incorporata) e Baloise Vie Luxembourg S.A.(incorporante), entrambe con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

### **5.4 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **I sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

<b>MARZO</b>	mercoledì 2 martedì 15 martedì 29
<b>APRILE</b>	lunedì 4 martedì 19 martedì 26

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(prof. avv. Luciano Infélisi)

## **Il Sezione**

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

**MARZO**                      giovedì 3  
   giovedì 17  
   giovedì 31

**APRILE**                      giovedì 7  
   giovedì 21  
   giovedì 28

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente  
(proc. dott. Ettore Torri)

### 5.5 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

**Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.**

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2007 nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.



